

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

980^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 2000

(Notturna)

Presidenza del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-38

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 39-126

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)127-135

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4885) *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE	2, 4, 5 e <i>passim</i>
STIFFONI (LFNP)	2, 6
MANFREDI (FI)	3, 7, 16 e <i>passim</i>
GERMANÀ (FI)	3
CUSIMANO (AN)	14
PASTORE (FI)	5
GIARETTA (PPI), relatore	5, 7, 11 e <i>passim</i>
SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica	6, 7, 11 e <i>passim</i>
ANDREOLLI (PPI)	7
ROBOL (PPI)	7
VIVIANI (DS)	7
VERALDI (PPI)	8
LAURO (FI)	8
VEGAS (FI)	11
LASAGNA (FI)	14, 19
BRIGNONE (LFNP)	15, 20
MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU)	15
VELTRI (DS)	16

NAPOLI Roberto (UDEUR)	Pag. 15, 22
GRILLO (FI)	16, 24
CENTARO (FI)	18
PREIONI (LFNP)	16, 23
PEDRIZZI (AN)	24, 26
MARINO (Misto-Com)	24, 25
MORO (LFNP)	24, 25, 26
CURTO (AN)	27, 35
PARDINI (DS)	28
BOSI (CCD)	30
D'ALÌ (FI)	31, 32, 34 e <i>passim</i>
ANGIUS (DS)	33, 34
TIRELLI (LFNP)	26, 36, 37
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	21

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Richiesta di concessione di nuovo termine	38
---	----

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDÌ 15 DICEMBRE 2000

38

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4885:

Articolo 35 ed emendamenti	39
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 35 e ordini del giorno nn. 15 e 552	49
Articolo 36 ed emendamenti	63
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 36	69
Articolo 37	76
Articolo 38	77

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-l'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

Articolo 39 ed emendamenti	Pag. 77	ALLEGATO B	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 39 e ordini del giorno nn. 47, 70, 553 e 554	97	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	Pag. 127
Articolo 40 ed emendamenti	104	DISEGNI DI LEGGE	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 40	106	Annunzio di presentazione	135
Articolo 41 ed emendamento	107	Assegnazione	135
Articolo 42, proposta di stralcio ed emendamenti	107	AFFARI ASSEGNATI	135
		GOVERNO	
		Trasmissione di documenti	135

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 21,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta notturna dell'11 dicembre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 21,06 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana sono stati votati l'articolo 34 e gli emendamenti aggiuntivi ad esso riferiti. Passa quindi all'esame dell'articolo 35, nel testo proposto dalla Commissione, e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

STIFFONI (LFNP). Il 35.1006 mira a tutelare le associazioni senza fini di lucro e le associazioni *pro loco*.

MANFREDI (FI). L'emendamento 35.1007 propone di estendere le previste agevolazioni a tutte le associazioni di volontariato di protezione civile.

GERMANÀ (FI). Dà conto del 35.1011.

CUSIMANO (AN). Illustra il 35.0.1001^a.

PASTORE (FI). Illustra i propri emendamenti.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Suggerisce di modificare il 35.1006 e di trasformare in ordine del giorno il 35.1007. È quindi favorevole al 35.1018, che non necessita di copertura, e all'ordine del giorno n. 15. Si rimette invece al Governo sul 35.0.1004^a. È infine contrario ai rimanenti emendamenti.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. È favorevole al 35.0.1004^a, concordando con il relatore sui rimanenti emendamenti.

Il Senato respinge gli identici 35.100 e 35.1001. Respinge altresì l'emendamento 35.1002 fino alle parole «dall'imposta di registro»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 35.1003. È anche respinto il 35.1004.

STIFFONI (LFNP). Accoglie la modifica suggerita dal relatore al 35.1006. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. I senatori Andreolli, Robol, Viviani e Zilio hanno sottoscritto l'emendamento.

Il Senato approva l'emendamento 35.1006 (Nuovo testo).

MANFREDI (FI). Trasforma il 35.1007 nell'ordine del giorno n. 552. (v. Allegato A).

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Esso pertanto non verrà posto in votazione.

Il Senato respinge l'emendamento 35.1010, nonché il 35.1011 fino alle parole « settore agricolo »; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 35.1012 e 35.1013.

PRESIDENTE. Il 35.1014 è stato ritirato.

Vengono quindi respinti gli emendamenti 35.1015, 35.1016 e 35.1017.

PRESIDENTE. Ricorda che il 35.1018 sarà posto ai voti senza la parte relativa alle compensazioni.

VERALDI (PPI). Sottoscrive l'emendamento.

Il Senato approva l'emendamento 35.1018 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 15, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

LAURO (FI). Sottolinea come analogo ordine del giorno era stato già accolto nella seduta di ieri.

Il Senato approva l'articolo 35 nel testo emendato.

Viene poi respinto l'emendamento 35.0.1001 fino alle parole «lire 250.000»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 35.0.1001^a e 35.0.1002. Sono quindi respinti gli identici emendamenti 35.0.1003 e il 35.0.1004. Risulta invece approvato il 35.0.1004^a. Vengono poi respinti gli emendamenti 35.0.1005, 35.0.1006, 35.0.1007, 35.0.1008 e 35.0.1009.

Il Senato respinge quindi l'emendamento 35.0.1010 fino alle parole «31 dicembre 2001»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti 35.0.1011 e 35.0.1011^a. È poi respinto l'emendamento 35.0.1012 fino alle parole «categoria catastale A/4»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 35.0.1013. Risultano respinti anche i rimanenti emendamenti aggiuntivi riferiti all'articolo 35.

PRESIDENTE. Riprende l'esame dell'emendamento 34.0.1000, precedentemente accantonato.

GIARETTA, relatore. Lo ritiene assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 35.1006 (Nuovo testo).

SOLAROLI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica. Concorda.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, l'emendamento non viene posto in votazione. Passa quindi all'esame dell'articolo 36 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VEGAS (FI). Illustra il 36.1007.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti, ad esclusione di quelli presentati dal Governo.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 36.1000 al 36.1003. È anche respinto il 36.1004, fino alle parole «1 miliardo»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e gli emendamenti dal 36.1005 al 36.1008. Sono anche respinti gli emendamenti dal 36.1009 al 36.1014. Il Senato respinge l'emendamento 36.1015 fino alle parole « dall'erario»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 36.1016. Viene infine approvato l'articolo 36.

Il Senato respinge quindi il 36.0.1000. È anche respinto il 36.0.1001 fino alle parole «periodo precedente», con la conseguente preclusione della seconda parte dello stesso e degli emendamenti 36.0.1002 e 36.0.13. Sono altresì respinti il 36.0.1004 e il 36.0.1005. Il Senato respinge poi il 36.0.1006 fino alle parole «n. 917»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 36.0.1007. Vengono quindi approvati il 36.0.2000 e il 36.0.2001, mentre è respinto il 36.0.1011.

Risultano approvati gli articoli 37 e 38.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 39 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

LASAGNA (FI). Illustra il 39.1008.

BRIGNONE (LFNP). Dà conto del 39.1020.

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-RI). Illustra il 39.1022.

VELTRI (DS). Ritira il 39.1026 ed illustra gli emendamenti 39.1030 e 39.1035.

NAPOLI Roberto (UDEUR). L'emendamento 39.1032 propone un vincolo di destinazione per i finanziamenti finalizzati al ripristino della viabilità nelle zone danneggiate dalle recenti alluvioni.

GRILLO (FI). Gli emendamenti 39.0.1002 e 39.0.1003 mirano a semplificare le procedure per l'utilizzo delle somme destinate al ripristino dei danni subiti con le alluvioni.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Invita a trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 39.1008, 39.0.1002 e 39.0.1003. Suggestisce di modificare

poi il 39.1030, mentre invita a ritirare il 39.1032. È quindi favorevole al 39.1035 e agli ordini del giorno nn. 47 e 70. Ritiene infine che gli emendamenti dal 39.1038 al 39.1041 andrebbero riferiti all'articolo 127. È poi contrario a tutti i rimanenti emendamenti. Esprime invece parere favorevole agli ordini del giorno nn. 47 e 70

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Concorda.

Il Senato respinge il 39.1000.

CENTARO (FI). Annuncia il voto favorevole sul 39.1001. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Il Senato respinge gli emendamenti 39.1001, 39.1002, 39.1003, 39.1004 e 39.1005. È anche respinto il 39.1006 fino alle parole «15 per cento»; di conseguenza risultano preclusi la seconda parte dello stesso e il 39.1007.

LASAGNA (FI). Ritira il 39.1008 e presenta l'ordine del giorno n. 553 (v. *Allegato A*), lamentando come però la questione venga riproposta, senza trovare soluzione, da quattro anni. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 553, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 39.1009 al 39.1013. A seguito della votazione contraria sulla prima parte dell'emendamento 39.1014, fino alla parola: «legge», risultano preclusi la seconda parte e l'emendamento 39.1015. Vengono quindi respinti gli emendamenti dal 39.1016 al 39.1019. Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore BRIGNONE (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 39.1020. Sono respinti anche gli emendamenti dal 39.1021 al 39.1025.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 39.1027, 39.1028 e 39.2002 sono stati ritirati.

MANFREDI (FI). Richiama le ragioni dell'emendamento 39.1029. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Il Senato respinge l'emendamento 39.1029, mentre risulta approvato l'emendamento 39.1030 (Nuovo testo). Sono respinti gli emendamenti 39.1031 e 39.2001.

NAPOLI Roberto (UDEUR). Ritira l'emendamento 39.1032.

PREIONI (LFNP). Chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 39.1033, proponendo la soppressione delle parole: «e di accesso a zone isolate».

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 39.1033, fino alle parole: «lire 600 miliardi», con conseguente preclusione del resto dell'emendamento e del successivo 39.1034. Il Senato approva l'emendamento 39.1035 e respinge i successivi 39.1036 e 39.1037.

PEDRIZZI (AN). Ritira gli emendamenti 39.1039, 39.1040 e 39.1041, mantenendo il 39.1038 che viene accantonato per essere esaminato con riferimento all'articolo 127.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 47 e 70, accolti dal Governo, non vengono posti ai voti.

Il Senato approva l'articolo 39 nel testo emendato.

PRESIDENTE. L'emendamento 39.0.1000 è stato ritirato.

Il Senato respinge l'emendamento 39.0.1001.

GRILLO (FI). Come suggerito dal relatore, trasforma gli emendamenti 39.0.1002 e 39.0.1003 nell'ordine del giorno n. 554. (v. *Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, esso non verrà posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti 39.0.1004 e 39.0.1500.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 40 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 40.1000, invitando i presentatori dei restanti emendamenti a ritirarli.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Si associa all'invito del relatore.

MARINO (*Misto-Com*). Ritira l'emendamento 40.1002.

MORO (LFNP). Ritira gli emendamenti 40.1003 e 40.0.1000.

Il Senato respinge l'emendamento 40.1000/1 ed approva il successivo 40.1000, identico al 40.1001. Viene quindi approvato l'articolo 40 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 41 e dell'emendamento ad esso riferito, che si intende illustrato.

GIARETTA, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 41.1000.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Anche il Governo è contrario.

MORO (LFNP). Richiama le ragioni dell'emendamento.

Il Senato respinge l'emendamento 41.1000 ed approva l'articolo 41.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 42 e della proposta di stralcio e degli emendamenti ad esso riferiti.

GIARETTA, *relatore*. L'emendamento 42.1007 raccoglie i punti di convergenza emersi tra di Gruppi parlamentari nella discussione in Commissione, affermando un principio di rigore nella repressione degli strumenti elettronici per il gioco d'azzardo e recependo l'orientamento prevalente sulla possibilità di consentire limitatissime vincite in denaro. Il Governo si è impegnato a far conoscere il suo orientamento nel corso del dibattito in Aula.

CURTO (AN). Sarebbe opportuno che il Governo esprimesse la sua posizione prima dell'esame degli emendamenti.

PARDINI (DS). Il testo degli articoli 42, 43 e 44 mette fuori legge anche apparecchi elettronici largamente diffusi sul territorio che nulla hanno a che fare con i giochi d'azzardo e con l'attività della criminalità organizzata ed il cui divieto avrebbe effetti deleteri dal punto di vista occupazionale. (*Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN*).

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Con gli articoli dal 42 al 44 il Governo intende impedire il gioco con denaro, che costituisce un fenomeno allarmante per le sue conseguenze sociali e per l'interesse suscitato nella criminalità organizzata, attirata dal relevantissimo volume di affari. Il Governo, verificata l'impossibilità di collegare in rete rapidamente e senza oneri esorbitanti questi apparecchi, si è orientato per la conferma di una regolamentazione che non è proibizionistica poiché si potrà continuare a giocare ma senza la previsione di vincite in denaro.

BOSI (CCD). L'impostazione del Governo desta perplessità poiché intende vietare giochi elettronici che consentano, in caso di vincita, la restituzione della moneta giocata moltiplicata per dieci, dopo aver conseguito enormi entrate dalla gestione di giochi e scommesse a livello nazio-

nale. Dichiaro la disponibilità a ritirare l'emendamento 42.1013 per convergere sul punto di mediazione concordato in Commissione. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI, AN e LFNP. Congratulazioni*).

D'ALÌ (FI). La mancata regolamentazione del settore dal 1995 ad oggi ha consentito l'espandersi di fenomeni di abusivismo che non potranno non essere alimentati dal proibizionismo propugnato dal Governo, la cui impostazione avrà peraltro l'effetto di abbattere gli introiti derivanti dalla tassazione su questi apparecchi elettronici. Le modalità di gioco previste negli emendamenti nulla hanno a che fare con il vero e proprio gioco d'azzardo gestito in questi anni direttamente dallo Stato e quindi la posizione del Governo appare illogica ed incomprensibile a meno che non sottenda interessi non dichiarati. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD e LFNP*).

ANGIUS (DS). Considerato che la materia suscita l'interesse dell'opposizione e pur condividendo la posizione espressa dal rappresentante del Governo, chiede di rinviare alla seduta di domani mattina l'articolo 42 ed i relativi emendamenti per discuterne alla presenza dei Ministri competenti.

CURTO (AN). Dopo l'ampio dibattito svoltosi in Commissione bilancio, se affrontata con competenza, vi sono le condizioni per dibattere serenamente della materia.

PRESIDENTE. La proposta riassuntiva del relatore, in realtà, non incontra il parere favorevole del Governo e probabilmente di una parte dell'Assemblea. Concorda pertanto sull'opportunità di un rinvio. (*Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR, DS, FI, CCD, LFNP e AN*).

TIRELLI (LFNP). In poche ore notturne non si possono sanare contrasti evidentemente radicati. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

D'ALÌ (FI). Anche i connessi articoli 43 e 44 devono essere accantonati.

PRESIDENTE. Gli articoli 42, 43 e 44 sono quindi accantonati. Considerata l'ora tarda, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani mattina.

Deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, richiesta di concessione di nuovo termine

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è concesso un nuovo termine di

30 giorni per deliberare in materia di insindacabilità sul *Doc. IV-ter*, n. 11, come richiesto.

Comunica infine l'ordine del giorno delle sedute del 15 dicembre. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 22,45.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 21,02*).
Si dia lettura del processo verbale.

ALBERTINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna dell'11 dicembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, Capaldi, Cioni, Cortiana, De Martino Francesco, D'Urso, Folloni, Fumagalli Carulli, Giovanelli, Lauria Michele, Leone, Manis, Mignone, Occhipinti, Ossicini, Pasquini e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rigo e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Barrile, Monteleone e Pianetta, per partecipare alla settimana dell'amicizia dell'Associazione parlamentare tra Italia e Venezuela; Battaglia, Calvi, Diana Lorenzo, Figurelli, Follieri, Maritati e Schifani, per partecipare alla Conferenza ONU sul crimine transnazionale; Lauricella, per partecipare ai lavori del Conferenza degli italiani nel mondo presso la FAO; Ascitti, Iuliano, Lo Curzio, Lubrano di Ricco e Specchia, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 21,06*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4885) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4885, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana è stato votato l'articolo 34 e sono stati esaminati gli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

Passiamo all'esame dell'articolo 35, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PREIONI. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

MORO. Do per illustrati gli emendamenti 35.1001 e 35.1004.

ROSSI. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

STIFFONI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 35.1006, che riguarda le associazioni senza fini di lucro e le *pro loco* assoggettate alla normativa igienico-sanitaria prevista per le aziende e società industriali private che lavorano con grande disponibilità di risorse ed energie e le pesanti sanzioni di cui al decreto legislativo n. 155 del 1997, in materia di igiene dei prodotti alimentari, che hanno causato una drastica limitazione nelle iniziative solidaristiche e del volontariato. Il rischio è di vedere scomparire nel tempo le manifestazioni legate alla valorizzazione delle produzioni tipiche.

Il decreto-legge n. 417 del 1991, all'articolo 9-bis, stabilisce che le disposizioni previste in favore delle società sportive si applicano, in quanto compatibili, anche alle associazioni *pro loco*. Ma l'articolo 25 della legge n. 133 del 1999, nel disporre che non concorrono a formare reddito imponibile se percepiti in via occasionale e saltuaria e comunque per un numero non superiore a 220 per anno e per un importo non supe-

riore al limite annuo complessivo fissato in lire 100 milioni, ha limitato tale beneficio solo alle società sportive e non anche alle *pro loco*. Lo stesso sottosegretario D'Amico in Commissione ha dichiarato che il Governo in linea di principio è favorevole e che si tratterebbe in buona sostanza di rendere possibile alle associazioni *pro loco* di svolgere parte della loro attività con procedure fiscali semplificate.

Penso che questa finanziaria, signor Presidente, sia l'occasione per dare una definitiva risposta ai numerosissimi ordini del giorno approvati da altrettanti consigli comunali di tutta Italia che ci sollecitano sull'argomento.

MANFREDI. Desidero illustrare l'emendamento 35.1007, relativo alla Croce rossa italiana, che forse di per sé non avrebbe bisogno di illustrazione, perché si ripromette molto semplicemente di estendere a tutte le associazioni di volontariato di protezione civile le agevolazioni previste al comma 4 dell'articolo 35.

Colgo quest'occasione per portare all'attenzione dell'Assemblea un problema molto importante che riguarda le associazioni di volontariato, in particolare quelle di protezione civile. Anche in questo caso in una legge dello Stato si prevede un'agevolazione per un'associazione, la Croce rossa italiana appunto, trascurando tutte le altre, che a mio parere hanno analoghi meriti e uguali diritti.

Alle associazioni di volontariato si chiede molto, soprattutto in occasione delle ricorrenti calamità, ma non si onora questo loro impegno. Pagano l'IVA sugli acquisti dei mezzi funzionali alla loro attività, pagano i canoni di abbonamento per le apparecchiature che utilizzano, hanno contributi statali che definirei ridicoli (cito: 5 miliardi di lire all'anno in rapporto, per esempio, ai 25 miliardi per la promozione di film d'autore che nessuno guarda).

Dal 1995 è in gestazione la revisione del regolamento sul volontariato di protezione civile (n. 613 del 1994), ma non riesce a vedere la luce. Credo quindi che non sia procrastinabile fare ordine in materia, concedendo alle associazioni di volontariato quelle agevolazioni che ritengo siano dovute per le attività altamente meritorie che esse svolgono per la vita della collettività, soprattutto con il criterio di non tollerare che esistano figli e figliastri.

Questo è il motivo per cui ritengo che occorra cominciare, anche da questo articolo 35, a riconoscere uguali diritti a chi svolge uguale lavoro e ha uguali meriti.

AZZOLLINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

GERMANÀ. Signor Presidente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande che riguardano gli aiuti comunitari al settore agricolo.

L'emendamento 35.1011 estende tale esenzione anche al settore della pesca; infatti, considerando le sinergie esistenti tra i due settori, tale proposta mi sembra costituire un giusto intervento. Mi piacerebbe conoscere il parere del sottosegretario Borroni al riguardo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti che recano come primi firmatari i senatori Bettamio, Nava, Pettinato, Thaler Ausserhofer, Maceratini, D'Urso, Larizza, Vegas, Veraldi, Gambini, si intendono illustrati.

CUSIMANO. Signor Presidente, l'emendamento 35.0.1001^a riguarda la piccola proprietà contadina e ritengo importante illustrarlo nella speranza che possa essere approvato.

Con la legge 6 agosto 1954, n. 604, sono state introdotte particolari agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina. La legge è nata con lo scopo di facilitare la ricomposizione e il consolidamento delle strutture aziendali mediante un miglioramento delle dimensioni della superficie agricola utilizzata, la cui entità media (circa 6 ettari) vede le nostre imprese collocarsi al di sotto della metà della media delle imprese degli altri Paesi comunitari.

Per il raggiungimento di tale finalità, le disposizioni fiscali in essa contenute prevedono per i trasferimenti tra vivi, compravendite delle proprietà contadine e il pagamento dell'imposta di registro e di quella ipotecaria nella misura fissa, che attualmente è pari per entrambi a lire 250.000, nonché dell'imposta catastale nella misura proporzionale dell'1 per cento.

Dalla sua entrata in vigore sino ad oggi, la legge n. 604 ha rappresentato uno strumento di salvaguardia dell'agricoltura, assicurando tra l'altro l'avvicendamento generazionale nelle campagne. La sua attualità è confermata dal costante incremento delle richieste di coloro che intendono beneficiarne, a testimonianza del carattere sociale ed economico che essa riveste.

L'ampliamento della superficie coltivabile, oltre a costituire una necessità aziendale in ragione anche della moderna meccanizzazione del settore, rappresenta un moltiplicatore di forza lavoro.

Al fine di non vanificarne gli effetti, l'emendamento 35.0.1001^a si prefigge di inquadrare definitivamente a regime le relative disposizioni fiscali nei rispettivi Testi unici dell'imposta di registro e di quella ipotecaria.

Per tali ragioni ne raccomando l'approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Gli emendamenti a firma del senatore Gambini si intendono illustrati.

Gli emendamenti 35.0.1004^a del senatore Bonavita e 35.0.1005 del senatore Giovanelli si intendono illustrati.

PASTORE. L'emendamento 35.0.1007 mira a facilitare l'uso della telematica nella consultazione degli atti catastali. Paradossalmente, infatti, chi effettua una visura catastale nell'ambito del proprio territorio per via telematica paga di più che non presentandosi direttamente all'ufficio in possesso degli atti.

Questo emendamento e il successivo sono diretti pertanto a parificare il trattamento tariffario.

L'emendamento 35.0.1015 cerca di stabilire un principio sacrosanto: di fronte ad atti di trasferimento il totale delle imposte pagate non può superare il valore imponibile dell'atto.

Ciò sembrerebbe assolutamente logico in un Paese civile, ma purtroppo non è così nel nostro: un atto semplicissimo, di una lira, costa, in termini di tasse, poco più di un milione.

L'emendamento 35.1016 tenta di risolvere in modo soddisfacente un annoso problema, a monte del quale è la questione della trascrizione dei preliminari di vendita che avrebbe dovuto servire, nell'ottica previsionale dell'allora ministro delle finanze Visco, a determinare un maggiore gettito d'imposta in misura straordinaria.

Ciò non è avvenuto per un'obiezione che avevamo avanzato a suo tempo e che la realtà ha confermato: fin quando negli atti di trasferimento, cioè negli atti definitivi, non sarà possibile tassare il valore al prezzo effettivo, nessuno sarà così folle da trascrivere e rendere pubblico un preliminare dove è indicato il prezzo effettivo, mentre il valore catastale è molto più basso. Questo problema non è stato risolto e non lo sarà questa sera; ci limitiamo a riproporlo dopo quattro anni.

LAURO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui sono firmatario.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.100, 35.1001, 35.1002, 35.1003, 35.1004.

Il parere sull'emendamento 35.1006 potrebbe essere favorevole se l'intervento fosse limitato, nel senso di riformulare il comma 1-*bis* nei seguenti termini: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle associazioni *pro loco*.» In questo caso non sarebbe necessaria la copertura prevista dai presentatori, ma sarebbe sufficiente, sentito il Governo, lo stanziamento di un miliardo di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, che potrebbe essere a carico della tabella del Ministero del tesoro.

Quanto all'emendamento 35.1007, vorrei sottolineare che il problema sollevato dal senatore Manfredi è giusto. Ogni volta si varano piccole norme di miglioramento in un settore dove si è realizzato un notevole avanzamento anche grazie agli emendamenti – approvati in Senato e presentati, tra gli altri, dal senatore Manfredi – per le associazioni di volontariato, operanti in modo particolare nel campo della protezione civile.

Sarebbe necessario predisporre una normativa generale che garantisca uguaglianza di trattamento a tutti coloro che lavorano nello stesso settore. Non sono in grado di quantificare le esigenze di copertura finanziaria e non posso accettare la compensazione proposta da Forza Italia; chiedo però al senatore Manfredi di presentare un ordine del giorno, auspicando che il Governo si faccia carico in modo non formale di tale eventuale atto di indirizzo e predisponga una rassegna completa delle agevolazioni, in modo da poter intervenire in caso di disparità di trattamento.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.1010, 35.1011, 35.1012, 35.1013, 35.1014, 35.1015, 35.1016 e 35.1017. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 35.1018 che non abbisogna di copertura finanziaria; il parere è altresì favorevole sull'ordine del giorno n. 15.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.0.1001, per problemi di copertura, 35.0.1001^a, 35.0.1002, 35.0.1003 e 35.0.1004. Mi rimetto al parere del Governo sull'emendamento 35.0.1004^a.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.0.1005, 35.0.1006, 35.0.1007, 35.0.1008, 35.0.1009, 35.0.1010, 35.0.1011, 35.0.1011^a, 35.0.1012, 35.0.1500, 35.0.1013, 35.0.1014, 35.0.1016, 35.0.1017, 35.0.1018 e 35.0.1019.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere conforme a quello del relatore e parere favorevole sull'emendamento 35.0.1004^a.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.100, presentato dal senatore Preioni, identico all'emendamento 35.1001, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 35.1002, presentato dai senatori Rossi e Moro, fino alla parola «registro».

Non è approvata.

Pertanto risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento e l'emendamento 35.1003.

Metto ai voti l'emendamento 35.1004, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Senatore Stiffoni, accetta l'invito del relatore a modificare l'emendamento 35.1006?

STIFFONI. Signor Presidente, accetto il suggerimento del relatore.

ANDREOLLI. Aggiungo la mia firma all'emendamento 35.1006.

ROBOL. Anche a nome del collega Zilio, sottoscrivo l'emendamento in esame.

VIVIANI. Aggiungo la mia firma all'emendamento presentato dal senatore Stiffoni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1006 (Nuovo testo), presentato dal senatore Stiffoni e da altri senatori.

È approvato.

Con riferimento all'emendamento 35.1007, il relatore aveva rivolto un invito al presentatore a trasformarlo in ordine del giorno. Senatore Manfredi, accetta l'invito?

MANFREDI. Signor Presidente, accetto l'invito e do lettura dell'ordine del giorno: «Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 4885, impegna il Governo a rivedere la materia riguardante le agevolazioni e le provvidenze a favore delle organizzazioni di volontariato sociale e di protezione civile ONLUS, secondo criteri di assoluta equità e con la finalità di sostenere concretamente tali organizzazioni, che operano a favore della collettività in modo altamente meritorio».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno testé presentato.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere favorevole su questo ordine del giorno.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo accetta l'ordine del giorno n. 552. testé presentato dal senatore Manfredi.

PRESIDENTE. Poiché tale ordine del giorno è stato accolto dal Governo, non lo pongo in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 35.1010, presentato dal senatore Azzolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 35.1011, presentato dal senatore Germanà e da altri senatori, fino alle parole «settore agricolo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 35.1011 e gli emendamenti 35.1012 e 35.1013.

L'emendamento 35.1014 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 35.1015, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.1016, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.1017, presentato dal senatore Maccratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 35.1018 il parere favorevole del relatore è condizionato all'eliminazione della parte relativa alla compensazione.

VERALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERALDI. Signor Presidente, chiedo che sia aggiunta la mia firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1018 (Nuovo testo), presentato dal senatore D'Urso e da altri senatori, con la modifica proposta dal relatore.

È approvato.

L'ordine del giorno n. 15 è stato accolto dal Governo e pertanto non sarà messo in votazione.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, con riferimento all'ordine del giorno che è stato messo in votazione, faccio presente che è identico a quello già approvato ieri e che recava la mia firma.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, l'ordine del giorno cui lei fa riferimento non è stato messo in votazione.

Metto ai voti l'articolo 35, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 35.0.1001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, fino alle parole «lire 250.000».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 35.0.1001 e gli emendamenti 35.0.1001^a e 35.0.1002.

Metto ai voti l'emendamento 35.0.1003, presentato dal senatore Veraldi e da altri senatori, identico all'emendamento 35.0.1004, presentato dai senatori Gambini e Guerzoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.0.1004^a, presentato dal senatore Bonavita.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.0.1005, presentato dal senatore Giovanelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.0.1006, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.0.1007, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.0.1008, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.0.1009, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 35.0.1010, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole «31 dicembre 2001».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 35.0.1010 e gli emendamenti 35.0.1011 e 35.0.1011^a.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 35.0.1012, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole «categoria catastale A/4».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 35.0.1012 e l'emendamento 35.0.1013.

Metto ai voti l'emendamento 35.0.1500, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.0.1014, presentato dal senatore Lauro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.0.1015, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.0.1016, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.0.1017, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.0.1018, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.0.1019, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 34.0.1000, accantonato nel corso della seduta pomeridiana in quanto riferito all'articolo 35.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale emendamento.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, considero questo emendamento assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 35.1006 (Nuovo testo).

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Pertanto l'emendamento 34.0.1000 non sarà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 36, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti di cui sono primi firmatari i senatori Maceratini, Moro, Napoli Roberto, D'Urso, Rossi, Cimmino, Wilde, Lauro e Thaler Ausserhofer e quelli presentati dal Governo si intendono illustrati.

VEGAS. Signor Presidente, vorrei soffermarmi sull'emendamento 36.1007, che tende a ripristinare al medesimo valore del testo originario della finanziaria il limite massimo della restituzione dei crediti d'imposta, riportandolo – come era originariamente – a 5 miliardi di lire. Si tratta di una norma viene incontro alle necessità delle imprese, tenendo conto che, se esiste un conto corrente di dare e avere, poco si giustifica che sia prefissato un limite quantitativo.

L'emendamento 36.1002 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 36, tranne quelli presentati dal Governo.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il mio parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.1000, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.1001, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.1002, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.1003, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 36.1004, presentato dal senatore Napoli Roberto e da altri senatori, fino alle parole «1 miliardo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 36.1004 e gli emendamenti dal 36.1005 al 36.1008.

Metto ai voti l'emendamento 36.1009, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.1010, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.1011, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.1012, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.1013, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.1014, presentato dal senatore Cimmino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 36.1015, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, fino alle parole «dall'erario».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 36.1015 e l'emendamento 36.1016.

Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.0.1000, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 36.0.1001, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori, fino alle parole «periodo precedente».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 36.0.1001 e gli emendamenti 36.0.1002 e 36.0.13.

Metto ai voti l'emendamento 36.0.1004, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.0.1005, presentato dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 36.0.1006, presentato dai senatori Moro e Rossi, fino alle parole «n. 917».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 36.0.1006 e l'emendamento 36.0.1007.

Metto ai voti l'emendamento 36.0.2000, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.0.2001, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.0.1011, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dei successivi articoli.

Metto ai voti l'articolo 37.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 39, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

ROSSI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati a questo articolo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dai senatori Centaro, Moro, Maceratini e Minardo si intendono illustrati.

LASAGNA. Signor Presidente, è la terza finanziaria in cui Forza Italia propone il contenuto dell'emendamento 39.1008, del quale do di seguito lettura: «I soggetti che stipulano un'assicurazione per il risarcimento danni sulla abitazione contro eventi calamitosi, possono detrarla ai fini della dichiarazione dei redditi».

Si tratta di una formula estremamente semplice, che avrebbe fatto risparmiare allo Stato italiano due o tre miliardi di lire solo per gli eventi calamitosi verificatisi durante gli scorsi mesi di settembre, ottobre e novembre e avrebbe creato un mercato estremamente interessante, sostanziale per la protezione delle abitazioni in questi casi.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dal senatore Curto si intende illustrato.

BRIGNONE. Signor Presidente, pochi giorni or sono il direttore dell'Agenzia di protezione civile, professor Barberi, scriveva al Ministro delle finanze per rappresentargli il grave problema dei rimborsi IVA per i lavori effettuati dai privati nella ricostruzione post-alluvione del novembre 1994. Ancora oggi, a causa dei limitati trasferimenti che il Ministero dispone a favore degli uffici territoriali competenti, ad Asti e Cuneo risultano giacenti domande già perfezionate per importi consistenti, alle quali non viene dato alcun riscontro.

Ritengo di aver ravvisato innanzitutto una necessità di proroga dei termini, proroga che richiedo proprio attraverso l'emendamento.

CASTELLANI Pierluigi. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento a mia firma.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, con questi soldi si intende compensare le minori entrate dei comuni del lagonegrese-seniseese attribuibili al mancato versamento dell'ICI sui fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto. Tale emendamento si rende necessario per consentire alle regioni di versare direttamente il contributo straordinario ai comuni interessati sulla base di una tabella di ripartizione, predisposta dal Ministero dell'interno, fondata su criteri modificati che consentono di utilizzare l'intero importo, stabilito appunto in 22 miliardi di lire.

Il comma 12, nell'attuale formulazione introdotta dalla Camera, consente al Ministero dell'interno di attribuire soltanto 5 miliardi di lire ai comuni citati, somma del tutto insufficiente a compensare il mancato introito ICI relativo agli immobili esentati da tale imposta.

LEONI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti che hanno come primo firmatario il sottoscritto o il senatore Tirelli.

VELTRI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 39.1026 e illustro l'emendamento 39.1030. Con lo stesso si prevede l'intesa con le autorità di bacino nel caso di catastrofe idrogeologica per disporre dei fondi per la Protezione civile regionale. Credo sia una norma da sottoporre con grande attenzione all'esame del rappresentante del Governo e del relatore, in quanto prevede appunto il necessario contributo delle autorità competenti in materia.

RIZZI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 39.1029.

AZZOLLINI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 39.2001.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, l'emendamento 39.1032 fa riferimento ad una decisione assunta alla Camera di sottrarre 600 miliardi di lire già destinati all'ANAS per spese relative all'alluvione. Noi chiediamo soltanto che a questa somma di pertinenza dell'ANAS – così come risulta

peraltro alla Camera – venga attribuito un vincolo di destinazione, cioè l'utilizzo nell'ambito del ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali, quelle cioè per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza.

È una proposta che riteniamo utile per dare oltretutto possibilità all'ANAS di portare a completamento la progettazione che aveva già in corso in quelle regioni.

MANFREDI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 39.1033 e 39.1036.

PREIONI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 39.1034.

VELTRI. Signor Presidente, con l'emendamento 39.1035, di cui è primo firmatario il collega Capaldi, si intende specificare meglio l'intervento dell'ANAS per quanto riguarda la messa in sicurezza dei versanti. Infatti, si aggiunge la dizione: «dei versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale», che credo delimiti in maniera più propria l'intervento dell'ANAS.

PRESIDENTE. L'emendamento 39.1037 si intende illustrato.

MICELE. Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno n. 47.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 70 e gli emendamenti 39.0.1000 e 39.0.1001 si intendono illustrati.

GRILLO. Signor Presidente, richiedo attenzione sugli emendamenti 39.0.1002 e 39.0.1003 non tanto per sottolineare quanto tutti ormai sanno, ossia che gli stanziamenti predisposti dal Governo sono assolutamente insufficienti rispetto ai danni subiti nel corso delle recenti alluvioni dei mesi di settembre e di ottobre, quanto per sottolineare una questione sulla quale già in Commissione avevo richiamato l'attenzione del relatore e del Governo.

È una questione di procedure: non c'è dubbio che le attuali procedure sono troppo macchinose, signor Presidente, e anche quando si tratta di somme urgenti i sindaci, che rappresentano sul territorio lo Stato, trovano enormi difficoltà nella capacità di spesa delle risorse che talvolta pure vengono stanziare.

Allora, credo che nella logica del federalismo possibile sia opportuno utilizzare questa occasione per semplificare le procedure, immaginando un ruolo di coordinamento più attivo e più importante delle regioni, che dovrebbero partecipare alla costituzione di un fondo che, definito dalla Protezione civile, dovrebbe rendere disponibili risorse per i comuni, che i sindaci, all'interno di un tetto prestabilito dalle regioni, dovrebbero poter

utilizzare. Quindi, signor Presidente, l'importanza degli emendamenti 39.0.1002 e 39.0.1003 sta non tanto nel tentativo di stanziare maggiori risorse per danni che sono di entità assai maggiore rispetto allo stanziamento previsto dal Governo, ma nel tentativo di modificare le procedure.

Nella mia regione, visitando assieme ad altri colleghi nello scorso mese di ottobre alcuni comuni colpiti, quel che più ha ferito me e i tanti colleghi recatisi a visitare le zone colpite sono state le osservazioni dei sindaci, che protestavano non per ciò che lo Stato in quel momento non dimostrava di essere in grado di fare, ma perché dovevano ancora ricevere risorse per i danni subiti nell'alluvione di quattro anni fa. Quindi credo che occorrerebbe utilizzare questa occasione per modificare procedure macchinose che determinano le situazioni che sappiamo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e gli ordini del giorno in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 39.1000, 39.1001, 39.1002, 39.1003, 39.1004, 39.1005, 39.1006 e 39.1007.

Sull'emendamento 39.1008 condivido le osservazioni del senatore Lasagna circa l'opportunità di porre mano alla questione, al fine di prevedere un meccanismo assicurativo. Noi ricordiamo che in una finanziaria di qualche anno fa esso era stato previsto dal Governo, ma poi fu ritirato per una diversità di opinioni all'interno dei Gruppi della maggioranza e della minoranza; però la questione rimane. Raccomando al Governo la questione per una valutazione: naturalmente l'emendamento non può essere approvato, però potrebbe essere accolto un ordine del giorno che vada in questa direzione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 39.1009, 39.1010, 39.1011, 39.1012, 39.1013, 39.1014, 39.1015, 39.1016, 39.1017, 39.1018, 39.1019, 39.1020, 39.1021, 39.1022, 39.1023, 39.2000, 39.1024, 39.1025, 39.1027, 39.1028, 39.1029, 39.1031, 39.2001, 39.2002, 39.1033, 39.1034, 39.1036 e 39.1037.

Sull'emendamento 39.1030 esprimo parere favorevole a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire le parole «ovvero di intesa con le competenti», con le altre «e con le competenti».

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 39.1032, in quanto in effetti l'operazione che è stata fatta dalla legge finanziaria è stata quella di vincolare dei fondi per 600 miliardi di lire dell'ANAS, ma finalizzandoli proprio all'intervento nelle zone alluvionali.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 39.1035.

Gli emendamenti 39.1038, 39.1039, 39.1040 e 39.1041 dovrebbero essere trattati all'articolo 127, dove sono previsti interventi a favore della viabilità sotto forma di limiti di impegno o di contributi.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 47 e 70.

Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, invito al ritiro dell'emendamento 39.0.1000 ed esprimo parere contrario sull'emendamento 39.0.1001.

Per quanto riguarda l'emendamento 39.0.1002, naturalmente condivido le sollecitazioni del senatore Grillo. Credo che un esame della normativa in questa materia richiederebbe un confronto all'interno della competente Commissione. Certo vi sono dei problemi di celerità di impegno. Pertanto, chiedo al senatore Grillo di trasformarlo in un ordine del giorno, prevedendo un'iniziativa e una valutazione da parte della competente Commissione sullo stato della legislazione. Comunque, se l'emendamento non viene ritirato o non viene trasformato in ordine del giorno, esprimo parere contrario.

Lo stesso vale per il successivo emendamento 39.0.1003.

Esprimo, infine, parere contrario anche sugli emendamenti 39.0.1004 e 39.0.1500.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.1000, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.1001.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Dichiaro il voto favorevole su questo emendamento che sostituisce i primi otto commi, in quanto la boccata di ossigeno per le zone afflitte dal terremoto del 1990 è molto lieve, considerati la maggioranza, gli interessi legali e le sanzioni previsti in questo provvedimento.

Gli altri emendamenti presentati erano volti a migliorare questo provvedimento, che comunque non risolve la vicenda. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.1001, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1002, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1003, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1004, presentato dal senatore Maccatini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1005, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 39.1006, presentato dai senatori Rossi e Moro, fino alle parole «15 per cento».

Non è approvata.

Sono pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 39.1006 e l'emendamento 39.1007.

Per quanto riguarda l'emendamento 39.1008 è stato formulato un invito a trasformarlo in ordine del giorno. Lo accetta, senatore Lasagna?

LASAGNA. Accetto, però con una certa tristezza, perché è il terzo ordine del giorno che presentiamo in tre anni. Questo è un indice dell'apparente interesse, ma del sostanziale disinteresse del Governo verso questo tipo di soluzione, che ci metterebbe almeno alla pari dell'Olanda, della Germania, della Francia, dell'Inghilterra e anche della Spagna, Paesi che già applicano questo meccanismo con grande sobrietà.

Comunque, accetto di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, il terzo in tre anni. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno n. 553 è accettato dal Governo, esso non viene posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 39.1009, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1010, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1011, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1012, presentato dal senatore Maccratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1013, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 39.1014, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, fino alle parole «presente legge».

Non è approvata.

Sono pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 39.1014 e l'emendamento 39.1015.

Metto ai voti l'emendamento 39.1016, presentato dai senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1017, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1018, presentato dal senatore Curto.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1019, presentato dal senatore Maccratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.1020.

BRIGNONE. Signor Presidente, su questo emendamento sia il relatore sia il Governo hanno espresso parere negativo senza alcuna spiegazione. Per questo motivo, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Brignone, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.1020, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4885

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.1021, presentato dal senatore Castellani Pierluigi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1022, presentato dai senatori Mazzuca Poggiolini e Mignone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1023, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.2000, presentato dal senatore Tirelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1024, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1025, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 39.1026, 39.1027 e 39.1028 sono stati ritirati. Passiamo all'emendamento 39.1029.

MANFREDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI. Signor Presidente, pregherei il Governo e il relatore di riconsiderare il loro parere, perché nella formulazione contenuta in questo articolo si dà facoltà dell'utilizzo delle risorse del fondo al Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, che è un'autorità squisitamente politica, d'intesa, però, con il direttore dell'Agenzia di protezione civile, che è un'autorità amministrativa. Si tratta di due livelli differenti.

L'utilizzazione del fondo, se decisa da un'autorità politica da un lato, deve essere concordata anche con l'autorità politica dall'altro. Questo era lo spirito del nostro emendamento. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.1029, presentato dal senatore Rizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1030 (Nuovo testo), presentato dal senatore Veltri.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1031, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.2001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 39.2002 è stato ritirato.

Senatore Napoli, in merito all'emendamento 39.1032 le è stato rivolto dal relatore un invito al ritiro. Lo accoglie?

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, vorrei soltanto far notare agli uffici della Presidenza, per un fatto di sola scaramanzia, che nel testo ri-

sulta scritto settembre, ottobre e novembre 2001, e questo certamente non è di buon auspicio.

Ritiro, pertanto, questo emendamento ma credo che quest'errore debba essere rilevato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.1033.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, vorrei richiedere la votazione per parti separate, anche se questo emendamento è stato presentato dal senatore Manfredi.

Credo che l'ultima parte dove si dice «e di accesso a zone isolate» possa essere omessa, in quanto il problema sussisteva al momento in cui sono stati predisposti questi emendamenti, ma nel frattempo è stato risolto. Al riguardo, vorrei conoscere anche l'opinione del senatore Manfredi che aveva redatto il testo.

Se votato per parti separati, sarei favorevole sia alla prima che alla seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Però se non viene accolta la prima parte, viene preclusa la seconda.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 39.1033, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori, fino alle parole «600 miliardi».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento e l'emendamento 39.1034.

Metto ai voti l'emendamento 39.1035, presentato dal senatore Capaldi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1036, presentato dal senatore Manfredi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.1037, presentato dal senatore Marino.

Non è approvato.

Il relatore ha chiesto che gli emendamenti 39.1038, 39.1039, 39.1040 e 39.1041 siano esaminati in sede di articolo 127.

Senatore Pedrizzi, concorda con la proposta avanzata dal relatore?

PEDRIZZI. Sì, signor Presidente. Prendendo atto della disponibilità del relatore su questi emendamenti, mantengo l'emendamento 39.1038, da esaminare in sede di articolo 127 e ritiro gli altri, consapevole che le risorse finanziarie disponibili in questo momento sono limitate.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 47 e 70 non verranno messi in votazione.

Metto ai voti l'articolo 39, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 39.0.1000 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 39.0.1001, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Il relatore ha invitato il presentatore a trasformare gli emendamenti 39.0.1002 e 39.0.1003 in ordini del giorno. Senatore Grillo, accetta?

GRILLO. Accolgo l'invito del relatore, Presidente, e trasformo questi emendamenti nell'ordine del giorno n. 554.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 39.0.1004, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.0.1500, presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. L'emendamento 4.1000 si intende illustrato.

MARINO. Do per illustrati i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Il mio parere è contrario sull'emendamento 40.1000/1 e favorevole sull'emendamento 40.1000, identico al successivo 40.1001.

Per gli emendamenti 4.1002, 40.1003 e 40.0.1000 invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.1000/1, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.1000, presentato dal Governo, identico all'emendamento 40.1001, presentato dal senatore Marino.

È approvato.

Il relatore ha invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 40.1002, 40.1003 e 40.0.1000. I presentatori accolgono tale invito?

MARINO. Ritiro l'emendamento 40.1002.

MORO. Signor Presidente, aderisco all'invito del relatore, anche se devo ricordare che, non tanto tempo fa, il ministro Nesi si era impegnato con il sindaco di Vajont a stanziare in questa finanziaria la somma di 40 miliardi di lire. Vedo che il Governo mantiene questo impegno per il 25 per cento: devo accontentarmi e quindi ritiro gli emendamenti 40.1003 e 40.0.1000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 40, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 41, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

MORO. Lo do per illustrato e mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GIARETTA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.1000.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, sul trasferimento dei beni dallo Stato alle regioni, alle province e ai comuni ormai si sono scritte enciclopedie. Occorre che questa maggioranza e il Governo diano un segnale tangibile dell'esistenza di questa volontà. Alcuni sindaci stanno producendo montagne di carte per sentirsi dire che manca sempre qualcosa; sembra che la burocrazia sia arrivata ad un punto tale che non si riesce più a cavare un ragno dal buco.

I comuni hanno bisogno di queste aree, hanno progetti e studi già pronti ma si trovano nell'impossibilità di darvi attuazione pratica perché manca l'assenso del Ministero o qualche documento.

Vorrei che su questo argomento il rappresentante del Governo dicesse se c'è una reale volontà di dare attuazione almeno al trasferimento gratuito dei beni del demanio idrico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.1000, presentato dal senatore Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 41.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42, sul quale è stata presentata una proposta di stralcio ed emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. La proposta di stralcio e gli emendamenti a mia firma si danno per illustrati.

TIRELLI. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

PEDRIZZI. Do per illustrati gli emendamenti presentati dal Gruppo di Alleanza Nazionale.

MAGNALBÒ. Do per illustrati i miei emendamenti.

GAMBINI. Do per illustrato l'emendamento 42.1006.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, desidero fare una breve dichiarazione preliminare sull'argomento dei videogiochi, di cui trattano gli emendamenti in esame. Al riguardo in Commissione si è svolto un ampio dibattito. L'emendamento a firma del relatore tentava di riformulare il contenuto di diversi emendamenti, presentati da quasi tutti i Gruppi, dai quali emergeva una forte condivisione della necessità di intervenire in modo rigoroso nella repressione del gioco d'azzardo effettuato attraverso queste macchine elettroniche e, in modo particolare, contro i rischi di diverse forme di gioco «in nero» che possono favorire il collegamento con fenomeni malavitosi.

La questione maggiormente dibattuta riguardava un punto specifico dell'insieme del provvedimento presentato dal Governo, vale a dire la questione se una limitata vincita in denaro, che nei vari emendamenti si aggirava tra le 5.000 e le 10.000 lire, potesse consentire effettivamente l'emersione del gioco «in nero» e di fenomeni altrimenti da reprimere oppure, ancorché limitata, potesse essere controproducente.

In Commissione è emerso un orientamento favorevole a questa linea, ma sul punto specifico il Governo ha dapprima ribadito la propria contrarietà, poi si è riservato di fornire una valutazione, anche in ordine ad una possibile limitazione del gioco con una vincita a premio esclusivamente in macchine messe in rete e fornite di tutte le garanzie previste dagli emendamenti.

La Commissione ha interrotto il proprio lavoro su tali articoli, rimettendo la questione all'Assemblea. A questo punto il mio emendamento è, per così dire, di servizio al lavoro svolto in Commissione; mi riservo di ritirarlo, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del rappresentante del Governo.

CIMMINO. Do per illustrato l'emendamento di cui sono firmatario.

BUCCIARELLI. Do per illustrato il mio emendamento.

CURTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, propongo che, anziché procedere all'illustrazione degli emendamenti, il Governo esprima una valutazione preventiva sulla questione. Ciò per un motivo semplicissimo: la materia è stata affrontata in maniera molto analitica in sede di Commissione bilancio e, con un impegno da parte del relatore del Governo, si è deciso di ridisegnare gli interventi nel settore.

La richiesta di sostenere alcuni emendamenti, o assumere una posizione dissimile, non potrà che tener conto delle nuove valutazioni del Governo sull'argomento. Per questa ragione, signor Presidente, ribadisco la richiesta che il Governo intervenga preliminarmente per chiarire la propria posizione in materia.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni da parte dei presentatori degli altri emendamenti, che potranno intervenire successivamente, possiamo ascoltare il Sottosegretario.

PARDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDINI. Signor Presidente, quanto ha dichiarato il senatore Giaretta rispecchia ciò che è avvenuto in Commissione. La posizione espressa dal relatore rappresenta un punto di incontro tra le diverse proposte avanzate da tutte le forze politiche. Vorrei che il Governo riflettesse sul fatto che in questo momento stiamo decidendo, da una parte, di mettere definitivamente fuori legge il videopoker e tutte le macchinette da gioco con banconote, che costituiscono elemento di attacco della criminalità organizzata nonché di disagio sociale per le famiglie che cadono in questa spirale; d'altra parte, però, mettiamo fuori legge anche apparecchi assolutamente innocui, attualmente legali, che sono stati acquistati da cittadini italiani, non più tardi di qualche giorno fa, ad un costo compreso tra 80 e 100 milioni di lire. Tali macchine sono presenti nelle fiere e in questo momento si trovano anche a piazza Navona; ebbene non mi risulta che a piazza Navona vi siano bande di mafiosi.

Prevedere l'illegalità di queste macchinette, a decorrere dal 1° gennaio, non solo comporta una perdita di credibilità dello Stato, ma ha anche conseguenze occupazionali. Sono 70.000, infatti, i lavoratori che si occupano della costruzione di questi apparecchi.

Chiedo al Governo di spiegare esattamente perché intende operare questa scelta, nel momento in cui lo Stato stesso si fa promotore dell'apertura di sale Bingo. *(Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN).*

PRESIDENTE. Il Sottosegretario ritiene di potersi esprimere indipendentemente dalle valutazioni dei presentatori degli altri emendamenti?

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad una questione di grande rilievo alla quale il Governo, con la proposta contenuta in tre articoli della legge finanziaria, si rende conto di dare una risposta forte. Ciò non significa stabilire il divieto di giocare con queste macchinette, ma piuttosto prevedere una regolamentazione che impedisca di giocare con il denaro.

Voglio rifuggire il moralismo e l'ideologismo rispetto a tale vicenda; però, ci troviamo dinanzi ad un fenomeno allarmante, grave, che si verifica in un contesto di illegalità diffusa e crescente. Esso sta producendo un volume di affari crescente, stimato ormai, in maniera prudenziale, in oltre 40.000 miliardi di lire e, al suo interno, stanno aumentando sempre più il ruolo e la presenza della malavita, anche quella più pericolosa.

D'altra parte, siamo di fronte ad un fenomeno che ha prodotto e sta producendo conseguenze sociali estremamente gravi. Siamo di fronte ad un fenomeno vasto e in forte e rapida crescita. Voglio ricordare a tutti che stiamo parlando di 84.000 locali nei quali sono installate macchinette di questo genere che ormai superano le 700.000 unità.

Qualcuno ha sostenuto che vi è una responsabilità del Governo in tale vicenda perché quest'ultimo non ha adottato il regolamento previsto dalla legge del 1965. Non è mia intenzione entrare nel merito di questa considerazione, perché è vero che i Governi dell'epoca e quelli successivi non hanno adottato il regolamento di attuazione previsto dalla legge attualmente in vigore, ripeto quella del 1965 ma, al di là di questo, non cambiano le caratteristiche e le dimensioni del fenomeno.

Quindi, il Governo ha pensato e ha proposto di intervenire con una regolamentazione estremamente rigorosa che – voglio ripeterlo – non va considerata come una sorta di proibizionismo, perché con queste macchinette si potrà continuare a giocare, però non si potrà più giocare – questa è la proposta del Governo – con il denaro. È questo il problema di fondo sul quale abbiamo finora discusso e la scelta del Governo tendente ad evitare il gioco con il denaro vuole anche rendere meno complicato e complesso il punto di confine al fine di rendere efficaci le politiche di controllo di questo fenomeno anche da parte delle Forze dell'ordine. (*Commenti dai Gruppi FI e CCD*).

Non credo neppure alle analisi allarmistiche secondo le quali saremmo di fronte alla perdita di 80.000 posti lavoro per tante aziende che si troverebbero a chiudere i battenti. D'altra parte, io vivo in un territorio e sono espressione di un collegio in cui i produttori di tali macchinette sono presenti. Non credo sarà questa la conseguenza derivante da tale limitazione, dal momento che le cosiddette macchinette continueranno ad avere corso legale, anche se in maniera diversa, e saranno ridimensionate ad un ruolo per così dire sopportabile. Inoltre, va ricordato che nel provvedimento sono previste anche norme che tendono a favorire la rottamazione di queste macchine e quindi il loro rinnovo.

Tralascio poi ogni considerazione di ordine finanziario. Credo non si possano mettere sullo stesso piano i giochi dello Stato con questi giochi. (*Commenti dai Gruppi FI e CCD*). Non credo sia possibile metterli sullo stesso piano e vorrei ricordare anche le migliaia di miliardi di lire che hanno prodotto in questi anni i giochi di Stato che sono certamente serviti per operare parte del risanamento del bilancio dello Stato in alternativa a politiche di tagli o di sacrifici, che altrimenti sarebbe stato necessario adottare.

Concludo dicendo che ho apprezzato lo sforzo compiuto dal relatore e ho preso anche atto della vasta posizione manifestatasi in Commissione bilancio ed espressa dal relatore tendente a trovare un punto di mediazione sul fatto che si potesse giocare con la moneta e vincere una cifra dieci volte superiore a quanto giocato. Anzi, il Governo si è dichiarato disponibile a verificare la possibilità di istituire un sistema-rete, vale a dire un centro attraverso il quale collegare tutte queste macchine.

Ebbene, devo dire che, in base alla verifica che abbiamo fatto, tenendo conto della vastità e della dimensione del fenomeno (oltre 700.000 macchinette), non è pensabile affrontare una questione di questo genere in tempi rapidi – e parlo di alcuni anni – e senza costi notevoli.

Pertanto, il Governo, pur rimanendo aperto ad approfondire tale questione, in questa situazione ribadisce la propria opposizione, che si traduce in una proposta con la quale si tende a vietare il gioco con le monete metalliche. (*Commenti dal Gruppo FI e del senatore Pardini*).

Per questo motivo, il Governo invita il relatore e i senatori a ritirare le proposte che tendono a modificare il contenuto di queste norme (*Alcuni senatori del Gruppo Forza Italia gridano: «Bingo! Bingo!»*) e che sono rivolte ad introdurre le monete metalliche e la vincita in denaro nell'utilizzo di queste macchinette.

PRESIDENTE. Proseguiamo dunque con l'illustrazione degli emendamenti.

Tuttavia, mi domando se, alla luce della proposta formulata dal relatore e della contrarietà espressa dal rappresentante del Governo, i presentatori degli emendamenti intendono comunque illustrarli ed esaminarli uno per uno, aprendo un dibattito che non so quando terminerà.

Gli emendamenti presentati dai senatori Mundi e Follieri si intendono illustrati.

BOSI. Signor Presidente, ho ascoltato le versioni fornite molto correttamente dal relatore. Devo anche ricordare che in Commissione è stata tentata una sintesi delle varie posizioni emerse.

Poi abbiamo ascoltato l'intervento del Sottosegretario, il quale ha parlato di una posizione forte del Governo. Ora, su questa posizione forte francamente avrei molti dubbi, molte riserve. A me non sembra forte la posizione del Governo, che, da una parte, attraverso i giochi e le scommesse – lo ammette lo stesso Sottosegretario – ha costituito un cespite importante per il risanamento della finanza pubblica e, dall'altra, si arresta di fronte ad una possibilità che ormai è entrata nell'alveo di un sistema che produce lavoro. Infatti, questa delle piccolissime scommesse che per gioco si fanno nei bar e nei circoli, è un'industria.

Con l'emendamento 42.1013, proponiamo di consentire di ottenere, attraverso l'eventuale vincita, la restituzione della moneta giocata moltiplicata per un certo numero di volte, comunque non superiore a dieci. Ora, se qualcuno scommette una moneta da 1.000 lire e vince un importo non superiore a cinque o dieci volte il costo della partita, francamente, signor Sottosegretario, non mi sembra che si possa parlare di posizione forte del Governo. A me sembra un concetto molto «tirato», se si pensa che anche giochi come il Lotto o il Superenalotto hanno rovinato famiglie. (*Applausi dai Gruppi CCD e FI*).

Avrei accettato una posizione radicale del Governo, cioè che quest'ultimo affermasse di non volersi sporcare le mani con le scommesse. Ma lo Stato è immerso fino al collo nelle scommesse. Basti pensare

alla nuova formula appaltata alla SNAI delle scommesse libere nell'ambito di qualunque avvenimento dello sport, che consentono, con meccanismi di vincite iperboliche, di rovinarsi davvero per aspettare il numero ritardatario, per scommettere e cercare in ogni modo di vincere. Non mi sembra che poi si possa definire una posizione forte quella nei confronti di una persona che inserisce una moneta da 1.000 lire e ne può vincere cinque.

Mi sembra che questa sia una stranissima impuntatura, che forse vuole tutelare maggiormente scommesse più rischiose, sulle quali si vuole puntare. Forse è questa la chiave di volta. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI, AN e del senatore Bedin*).

Insomma, non si vuol consentire la vincita di modeste cifre, per far sì che questa disponibilità a scommettere si riversi interamente sulle scommesse organizzate dallo Stato, soprattutto in alcuni particolari giochi nei quali il rischio è altissimo e il coinvolgimento emotivo, psicologico e a volte anche la spirale nella quale il giocatore viene inserito sono talmente più rischiosi e perversi per cui rispetto ad essi davvero dovremmo aprire un capitolo sul quale ragionare.

Dunque, difendiamo questa posizione, che riteniamo seria e corretta: ha anche un suo valore etico, per così dire, nel consentire che francamente se ciascuno vuole scommettere i soldi, vada a farlo dove vuole, certo con le tutele necessarie che saranno stabilite.

Aggiungo che alcuni colleghi della maggioranza hanno anche presentato emendamenti sulla questione dei Casinò; magari mi riservo di intervenire in materia nella fase in cui saranno esaminati. Certo, rispetto a tale questione esprimiamo la forte convinzione (questa sì, forte davvero!) che si debba accettare questa linea (che peraltro è stata realizzata con un'ipotesi di mediazione in Commissione) rispetto alla quale siamo anche disponibili a ritirare il nostro emendamento qualora vi fosse un'apertura che al momento non si è determinata, per convergere sulla linea di mediazione che è stata raggiunta in Commissione. (*Applausi dai Gruppi CCD, FI, LFP e AN. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. L'emendamento 42.1014, presentato dal senatore Caddeo, si intende illustrato.

D'ALÌ. Signor Presidente, ho bisogno di svolgere alcune precisazioni, prima di illustrare gli emendamenti che ho presentato.

La prima di esse concerne il fatto che il sottosegretario Solaroli è stato incompleto, nella sua esposizione. Innanzi tutto, ha compiuto un errore sulla data. Infatti, la legge che regolava le cosiddette «macchinette automatiche» è del 1995, e non del 1965, e la possibilità che ha avuto il Governo dal 1995 ad oggi di emanare un regolamento per normalizzare il settore è stata la più ampia possibile. Il Governo non l'ha fatto, alimentando in questi ultimi tre-quattro anni il sorgere di una situazione di abusivismo che è stata da noi denunciata in prima battuta già tre anni fa con una serie di interrogazioni. Il Governo si è ostinato a non emanare quel

regolamento limitandosi a dare disposizioni al Corpo della Guardia di finanza di intervenire *ad hoc*.

Un esempio illustre e clamoroso è stato quando la Guardia di finanza ha effettuato sequestri in quasi tutti gli esercizi commerciali della zona intorno a Venezia una settimana prima che aprisse il terzo Casinò di Venezia, per volontà espressa dell'allora sindaco Cacciari e per connivenza espressa dell'allora ministro dell'interno, signora Russo Jervolino. (*Applausi dai Gruppi FI e CCD*).

Fatta questa precisazione, vorrei che il Sottosegretario completasse l'illustrazione della sua posizione informandoci sull'entità del gettito che il Governo prevede di ottenere dalle macchinette automatiche nell'anno 2001. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Per favore, colleghi: sulle macchinette rischiamo di aprire un dibattito infinito.

Onorevole sottosegretario Solaroli, la prego di seguire il dibattito. Senatore D'Alì, continui il suo intervento.

D'ALÌ. Bisogna tener conto di alcune cose. Siamo in sede di discussione della legge finanziaria e quindi sarebbe stato corretto che il Sottosegretario ci avesse comunicato la previsione di gettito derivante dalla tassazione prevista su queste macchinette nel 2001. Se è vero, come risulta dalle relazioni, che il Governo ha previsto una tassa di tre milioni di lire per ogni singola macchinetta per l'anno 2001, è anche vero che esso, con una posizione del genere, non incasserà una lira, perché nel momento in cui proibirà la possibilità di giocare con le monete, ritengo che non troverà nessuno (a meno che non «piazzi» queste macchinette in qualche asilo) disposto a giocare con una simil-carta di credito per ottenere come premio l'allungamento della partita.

Sì, siamo un popolo ingenuo e giocherellone, ma non credo fino a questo punto. Bisogna essere coerenti anche con le previsioni di bilancio nel momento in cui si adottano alcune decisioni.

Vorrei dire al sottosegretario Solaroli – relativamente ad un punto più delicato che noi abbiamo denunciato, oltre tre anni fa, con una serie di interrogazioni – che è con questo tipo di proibizionismo che si alimenta l'ingresso della malavita in queste attività, perché quando non si riesce a controllare il territorio... (*Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD e LFNP*)... quando non si riesce ad intercettare questi flussi sul territorio con quelle ispezioni doverose e consentite da parte del Ministero dell'interno, allora si dà luogo a tutto quel che di clandestino esiste nel nostro Paese.

Su questo argomento torneremo, perché abbiamo altri questioni di cui parlare che attengono proprio a questa materia. L'abusivismo è figlio diretto dell'assoluta incapacità del Ministero dell'interno di controllare il gioco; e tale incapacità sarà ancora maggiore nel momento in cui, attraverso questa normativa si cercherà di eliminare completamente tali macchinette.

Sull'aspetto economico, signor Sottosegretario, la prego di risparmiarci l'analisi delle spese che dovranno affrontare i gestori o i produttori di macchinette per cambiare il sistema di gioco. È sicuramente meno oneroso adattare di quanto non costi – come ha detto il senatore Pardini, le cui osservazioni condivido – la completa messa fuori legge delle stesse. La spesa di adattamento è comunque giustificata dal fatto che questi apparecchi potranno essere utilizzati con monete al massimo da 1.000 lire, oppure, seguendo la stessa indicazione data dal relatore – nella quale ci riconosciamo – dopo un lungo dibattito in Commissione, con una moneta metallica da 500 lire. In questa eventualità, tenendo conto che la vincita massima che si prevede è di dieci volte la posta, non si potranno vincere più di 5.000 lire.

Come diceva giustamente il senatore Bosi, ci troveremo di fronte ad un divertimento che permetterà vincite molto limitate, e non dinanzi ad un gioco d'azzardo, gioco d'azzardo che invece lo Stato autorizza, alimenta e gestisce spesso in proprio, come nel caso del Lotto, del Superenalotto e di altre forme di scommesse rischiosissime e sicuramente incontrollate. Nessuno controlla, infatti – tanto per fare un esempio – che sul Superenalotto vengano giocati in società da più persone sistemi che costano uno o due miliardi di lire. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

Per di più il relatore, cercando di fare uno sforzo di composizione delle istanze provenienti da tutti i Gruppi, aveva anche proposto che tutte le macchinette venissero messe in rete e controllate con sistemi assolutamente moderni e praticabili dallo stesso Ministero dell'interno.

La posizione del Governo, che contrasta con quella di quasi tutti i Gruppi parlamentari, anche di buona parte di quelli di maggioranza, è illogica, irrazionale e incomprensibile in un regime di trasparenza. Può darsi che ci siano delle motivazioni occulte che non riusciamo a percepire – o, meglio, che percepiamo, ma che non vogliamo evidenziare – che impongono al Governo questo tipo di atteggiamento nei cui confronti siamo assolutamente contrari per una serie di motivazioni logiche e razionali che spero di aver espresso.

Chiediamo che una volta tanto nella discussione della legge finanziaria il Parlamento possa dire la sua e che il Governo non costringa continuamente le forze politiche, anche di maggioranza, ad allinearsi su posizioni irrazionali e non condivise. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, LFNP e CCD)*.

PRESIDENTE. Senatori, applaudite, ma non fate clamore!

ANGIUS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Dovrebbe intervenire il senatore Bonavita per illustrare i suoi emendamenti. Senatore Bonavita, ritiene di poter dare la parola al senatore Angius?

BONAVITA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Angius che illustra anche i due emendamenti.

ANGIUS. Signor Presidente, non illustro niente, perché a differenza dei colleghi che sono intervenuti... (*Commenti del senatore Castelli*). Senatore Castelli, stia calmo, intervengo sull'ordine dei lavori. (*Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Senatore Angius, debbo richiamare io.

ANGIUS. Chiedo scusa, signor Presidente.

Dicevo che, a differenza dei colleghi, non sono un esperto della materia. Noto soltanto che facciamo discussioni tra le più appassionate, accanite e vivaci sulla questione dei casinò, dei giochi, e così via. Inviterei i colleghi a tenere un tono un po' più basso: non vorrei che in questa legislatura passassimo come un Senato effervescente solo su queste materie.

Detto questo – faccio questa premessa per essere chiari anche nei confronti dei colleghi dell'opposizione – noi condividiamo totalmente la posizione espressa dal Governo. Tuttavia, sappiamo che questa materia è stata lungamente discussa alla Camera con l'intervento dei Ministri competenti ed è stata a lungo dibattuta in Commissione nello stesso modo. Chiederei allora, signor Presidente, la possibilità di discutere anche in quest'Aula, com'è avvenuto alla Camera, qui in Senato con i Ministri competenti di questa materia.

Non voglio togliere niente a ciò che è stato detto poc'anzi dal sottosegretario Solaroli. La mia proposta sull'ordine dei lavori, senatore Castelli, è di accantonare questi emendamenti e di discuterli domani. Ho cercato anche di contattare il Ministro, che non è in grado di arrivare qui da noi...

D'ALÌ. Quale dei due?

ANGIUS. ...non è in grado di arrivare qui in Senato entro mezz'ora.

D'ALÌ. Quale dei due? (*Commenti dal Gruppo FI. Richiami del Presidente*).

ANGIUS. Senatore D'Alì, abbia pazienza.

La mia proposta – ripeto – è di accantonare questi emendamenti per poterli discutere domani in Aula insieme al Ministro competente e fare una discussione di merito su questo problema...

D'ALÌ. Quale dei due Ministri? (*Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, la prego!

ANGIUS. È la passione.

Questa è la proposta che volevo avanzare, signor Presidente, che mi sembra abbastanza ragionevole, mentre invece un po' irragionevole ed effervescente mi sembra l'atteggiamento dell'opposizione. (*Commenti dai Gruppi FI e DS*).

PRESIDENTE. Collegli, rischiamo davvero di non uscirne, perché gli emendamenti sono tantissimi e ci deve pur essere una proposta emendativa rispetto alla quale si possano articolare valutazioni diverse, presentando eventuali subemendamenti.

In sostanza, il rischio è che alla fine non si disciplini niente perché, da una parte, c'è lo sforzo del relatore di rendersi interprete del risultato di una lunga discussione avvenuta nella Commissione bilancio e, dall'altra, il Sottosegretario, a nome del Governo, ritiene di non poter aderire ad alcuno degli emendamenti presentati, anche a quelli – il 42.1007 e il 42.1042 – che in via transattiva sono stati presentati dal relatore.

Ora si dovrebbe proseguire con l'illustrazione degli emendamenti; anche per economia di tempo, chiedo al senatore Bonavita se intende illustrare i suoi emendamenti.

BONAVITA. Brevemente.

PRESIDENTE. E ancora dovrebbero illustrare i loro emendamenti i senatori Montagnino e Napoli Roberto. Allora, come vogliamo procedere? C'è una proposta di rinviare a domani, che diventa preliminare rispetto all'illustrazione degli emendamenti. Questo senza niente togliere al sottosegretario Solaroli, perché – come diceva anche il senatore Angius – fino a quando il Governo delega un Sottosegretario, questi è legittimato a stare in Aula e a dare le proprie valutazioni come rappresentante del Governo.

Poiché, però, vi è stata un'approfondita discussione nell'altro ramo del Parlamento, oltre che una discussione senza un esito finale nella Commissione bilancio – perché i due emendamenti del relatore sarebbero riassuntivi di quel dibattito, ma non sembra ancora che siano tali –, allora è inutile fare una discussione sull'argomento questa sera se dobbiamo poi ascoltare i Ministri interessati.

Certo, è necessaria la presenza dei Ministri interessati. Si tratta di gioco e di scommesse. (*Commenti dal Gruppo LFNP*).

CURTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, se creassimo le condizioni per parlare con molta più serenità, probabilmente creeremmo anche le opportunità perché questa materia venga affrontata in maniera composta, così com'è avvenuto in Commissione bilancio al Senato. Quest'ultima ha affrontato con grande serenità e disponibilità l'argomento, permettendo al relatore

di concordare con il Governo una via praticabile, che poi in questo momento non è stata consentita.

Probabilmente, nella confusione generale non ho inteso che lei avesse completamente superato gli emendamenti di Alleanza Nazionale, altrimenti avremmo chiesto di intervenire, come invece facciamo ora.

Se il volere dell'Assemblea e della Presidenza è di rinviare la discussione a domani, alla presenza dei Ministri, ci ritiriamo e ci riserviamo di intervenire domani, ma evidentemente se dobbiamo continuare la discussione le chiedo la parola.

PRESIDENTE. Senatore Curto, per precisare i termini e anche la fase della discussione, ho chiesto ai senatori Moro, Tirelli, Maceratini (ci sarà stata anche una sua distrazione, però ho guardato anche il senatore Pedrizzi presente in Aula), Magnalbò e Gambini di intervenire, ed essi hanno dato per illustrati i loro emendamenti; poi è intervenuto il relatore, il quale ha detto di essersi sforzato di formulare una proposta riassuntiva del dibattito che si è tenuto nella 5ª Commissione. A questo punto, evidentemente si è aperta una discussione di carattere generale.

Per la verità, dopo aver ascoltato vari interventi e dopo l'illustrazione dei singoli emendamenti sono arrivato alla conclusione che c'è bisogno di una proposta unitaria sulla quale si possa discutere. Sarà quella del Governo, negativa su tutto? Lo dica il Governo. Sarà quella del relatore, non accettata da tutta l'Aula, perché è anche probabile che possa accadere questo? O sarà quella del relatore accettata da una maggioranza? Però, dobbiamo venire a capo della questione: non possiamo impiccarci dietro i giochi. (*Applausi dai Gruppi PPI e AN*).

Vi confesso la mia totale ignoranza della dimensione del fenomeno, così come denunciata dal Sottosegretario. Vi chiedo anche scusa, perché probabilmente «chiuso in un pacco» – per così dire – ignoro la dimensione di questi giochi, di questi apparecchi, di queste 700.000 macchinette di cui ha parlato il Sottosegretario. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Lo ignoravo e vi dico anche che mi sembra sorprendente che nel dibattito in Aula sulla finanziaria non si trovi un punto d'incontro per risolvere un problema che si riflette su molti punti di vista, anche sul controllo del territorio. (*Applausi dai Gruppi PPI, FI, AN, LFNP, DS e UDEUR*).

Io suspenderei la discussione a questo punto e – se voi consentite, con tutta la libertà che avete di tornare sui vostri emendamenti – comincerei con una esposizione, da affrontare insieme ai Ministri competenti, da parte del relatore sui suoi emendamenti, che sembravano riassuntivi della discussione. Se poi non lo sono né per voi né per il Governo, vedremo il da farsi. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Accantoniamo quindi per il momento l'articolo 42.

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, non riprenda la discussione, perché se lei entra nel merito, non possiamo sospenderla, in quanto anche gli altri hanno la stessa facoltà di intervenire.

TIRELLI. Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TIRELLI. Il provvedimento ha già conosciuto una vita travagliata. Voglio ricordare che anche alla Camera la Commissione aveva espresso un parere che poi è stato stravolto in Aula dal Governo.

SOLAROLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. No, non è mai cambiato.

TIRELLI. L'abbiamo analizzato in Commissione; è stato accantonato. Abbiamo avuto una settimana di tempo per pensarci e non si è giunti ad alcuna conclusione. Mi chiedo, riguardo alla proposta del senatore Angius, se si possa trovare questa notte un accordo su una materia così delicata.

Sono perciò contrario all'accantonamento dell'articolo 42 e dei relativi emendamenti perché non credo che una dilazione di poche ore possa portare ad una soluzione. Attraverso i nostri emendamenti noi abbiamo suggerito quella che riteniamo essere una soluzione valida: vorremmo poterla discutere. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Senatore Tirelli confermo la posizione che ho precedentemente espresso: stabiliamo anche quando riprendere l'esame dell'articolo 42. Abbiamo accantonato diversi articoli; accantoniamo anche l'articolo 42 e vediamo se, *melius re perpensa* da parte del Governo, da parte del relatore e da parte dei presentatori degli emendamenti, nella mattinata di domani se ne possa discutere. Altrimenti comunicherò in Aula che non siamo ancora pronti per esaminare l'articolo 42 e procederemo oltre.

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, sono d'accordo con la sua proposta, che ritengo debba essere estesa anche agli articoli 43 e 44 che dettano norme transitorie sulla stessa materia.

Dovremmo, pertanto, passare all'esame dell'articolo 45 per consentire che il dibattito con i Ministri competenti sia completo.

Signor Presidente, non mi posso arrogare certo la presunzione di indicare quali siano i Ministri competenti ma, considerate le leggi esistenti, soprattutto quella del 1995, credo siano i Ministri delle finanze, dell'industria e dell'interno.

PRESIDENTE. Accantoniamo allora anche gli articoli 43 e 44. Domani riprenderemo l'esame del disegno di legge n. 4885, partendo dall'articolo 45.

Se mi consentite, poiché abbiamo lavorato non secondo le mie ottimistiche previsioni ma per un'intera giornata, vista l'ora rinvio il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Deliberazioni in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, richiesta di concessione di nuovo termine

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha chiesto la concessione di un nuovo termine di 30 giorni – ai sensi dell'articolo 135, comma 7, del Regolamento – in ordine alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, nell'ambito di un procedimento penale, nei confronti dell'onorevole Giuseppe Fronzuti, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 11).

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

**Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 15 dicembre 2000**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 15 dicembre, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30, la seconda alle ore 16 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (4886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (ore 22,45).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (4885)

ARTICOLO 35 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

Approvato con emendamenti

(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative)

1. All'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, relativo agli atti dell'autorità giudiziaria soggetti a registrazione in termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: 3 per cento»;

b) nella nota II) le parole: «Gli atti di cui alla lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 1-*bis*».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2001.

3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento.

4. Nella Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis*. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedito capacità motorie permanenti».

5. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la Croce Rossa Italiana è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario. Per la Croce Rossa Italiana sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri soggetti autorizzati.

6. Nella tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recanti gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza».

7. All'articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonchè i procedimenti di rettificazione di stato civile, di cui all'articolo 454 del codice civile».

8. Il comma 10 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.

9. All'articolo 9, comma 11, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dodici».

10. L'articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, si interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonchè agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati.

11. All'articolo 7, primo comma, della Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, le parole: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali» sono sostituite dalle seguenti: «ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonchè dagli uffici della società Poste Italiane Spa».

EMENDAMENTI

35.100 (già 27.1)

PREIONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

35.1001 (già 27.2)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Id. em. 35.100

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

35.1002 (già 27.4)

ROSSI, MORO

Le parole da: «Dopo il comma 1» a: «di registro» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti di locazione aventi per oggetto l'abitazione principale del conduttore sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

35.1003 (già 27.5)

ROSSI, MORO

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contratti di locazione aventi per oggetto l'abitazione principale del conduttore sono esenti dall'imposta di registro».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

35.1004 (già 27.6)

MORO, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 gli atti di espropriazione forzata per pubblicità utilità e gli atti di compravendita in seguito a cessione bonaria, emanati dagli enti locali, sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie catastali e di bollo».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**35.1006** (già 27.8)

STIFFONI, MORO

V. nuovo testo

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni *pro loco*».

Conseguentemente, all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, in legge 6 febbraio 1992, n. 66, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342».

Compensazione Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40).**35.1006** (già 27.8) (Nuovo testo)

STIFFONI, MORO

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificato dall'articolo 37 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle associazioni *pro loco*"».

35.1007 (già 27.9)

MANFREDI, AZZOLLINI, VENTUCCI, LAURO, TAROLLI, ROSSI

Ritirato e trasformato nell'odg n. 552

Al comma 5, dopo le parole: «Croce rossa italiana» sono aggiunte le parole: «e le altre associazioni di volontariato di protezione civile».

Vedi compensazione di Forza Italia n. 3 (v. emend. 1.0.1).

35.1010 (già 27.16)

AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

"Art. 48-bis. - (Misura dell'imposta di registro dovuta sulle vendite).
- 1. Ai trasferimenti coattivi effettuati ai sensi del presente decreto ed aventi ad oggetto beni mobili l'imposta di registro si applica nella misura fissa di lire ventimila"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

35.1011 (già 27.18)

GERMANÀ, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Le parole da: «Dopo il comma 11» a: «settore agricolo» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alla Tabella allegato B, punto 21-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole: "al settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "e della pesca"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

35.1012 (già 27.20)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Alla Tabella allegato B, punto 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole: "al settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "e della pesca"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**35.1013** (già 27.26)

NAVA, MUNDI, CIMMINO

Precluso*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis.. Alla Tabella allegato B, punto 21-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 dopo le parole: "al settore agricolo" sono aggiunte le seguenti: "e della pesca"».

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).**35.1014** (già 27.19)

PETTINATO

Ritirato*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: "entro un anno dall'omissione" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque anni dall'omissione"».

35.1015 (già 27.23)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Respinto*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: "conferimento dell'azienda" inserire le seguenti: "o di ramo d'azienda"».

Conseguentemente, all'articolo 143, tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 1.000;
2002: - 1.000;
2003: - 1.000.

35.1016 (già 27.24)

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: "conferimento dell'azienda" inserire le seguenti: "o di ramo d'azienda"».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero delle finanze: Decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2... (Agenzia delle Entrate), ridurre gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 rispettivamente di lire 1 miliardo.

35.1017 (già 27.25)

MACERATINI, COLLINO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Non sono soggetti ad alcuna imposta i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e gli atti di compravendita con interruzione della procedura espropriativa a seguito di cessione bonaria».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 50 miliardi;
2002: - 50 miliardi;
2003: - 50 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

35.1018 (già 27.28)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

V. nuovo testo

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione"».

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1, nella Tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

35.1018 (già 27.28) (Nuovo testo)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Approvato

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione"».

ORDINI DEL GIORNO

9.4885.15

DE CAROLIS, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI, MACONI, MICELI, CADDEO, CONTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001;

considerata l'importanza delle iniziative turistiche e di promozione svolte sull'intero territorio nazionale dalle Pro loco, associazioni volontaristiche e senza fine di lucro;

ricordati i numerosi incontri del Governo e della Unione nazionale Pro loco d'Italia (UNPLI), ultimo dei quali quello del giugno scorso con il Ministero delle finanze, durante i quali il Governo aveva manifestato attenzione per i problemi sollevati;

ritenuto che quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, (Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche), possa anche estendersi all'attività delle Pro loco previa una annunciata riformulazione dell'articolo di legge predetto;

ricordato che questi erano espressamente gli obiettivi e le finalità della legge n. 133 del 1999 («Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale») e che nel dibattito sviluppatosi in aula sulla legge finanziaria questo aspetto è unicamente emerso come meritevole di attenzione e recepimento;

sottolineata l'importanza della funzione culturale, turistica ed ambientale svolta dalle Pro loco italiane sia nella loro veste di collegamento con le realtà tradizionali, artistiche e storiche del territorio che della loro funzione promozionale di tanti centri piccoli e grandi del territorio, attività che purtroppo spesso incontrano grandi difficoltà di carattere economico;

ritenendo che l'azione delle Pro loco vada adeguatamente salvaguardata, tutelata ed aiutata anche dal punto di vista normativo ed economico, cominciando con il semplificare le normative contabili ed estendendo alle Pro loco le norme già previste per le società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per l'estensione legislativa alle Pro loco dei benefici già previsti dalla legge 13 maggio 1999, n. 133;

a riprendere immediati contratti con l'UNPLI per la definizione degli aspetti normativi;

a recepire i comprensibili motivi di perplessità e preoccupazione che in ogni sede – ed anche nell'ultimo congresso nazionale – le migliaia di Pro loco italiane hanno più volte manifestato, lamentando questo disinteresse verso una forma importante e significativa dell'associazionismo diffusa sull'intero territorio nazionale;

a rivedere la circolare del Ministero delle finanze n. 165 del 7 settembre 2000, articolo 3.4, relativa «all'emissione dei titoli di accesso per le attività di intrattenimento e spettacolo» organizzate dalle Pro loco, aspetto che rischierebbe di penalizzare pesantemente le attività delle stesse.

(*) Accolto dal Governo

9.4885.552 (già em. 35.1007)

MANFREDI, RIZZI, SPECCHIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato n. 4885,

impegna il Governo a rivedere la materia riguardante le agevolazioni e le provvidenze a favore delle organizzazioni di volontariato sociale e di protezione civile (ONLUS), secondo criteri di assoluta equità e con la finalità di sostenere concretamente tali organizzazioni, che operano a favore della collettività in modo altamente meritorio

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 35

35.0.1001 (già 24.0.6)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Le parole da: «Dopo l'articolo 35» a: «lire 250.000» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Piccola proprietà contadina)

1. All'articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni: lire 250.000".

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 15 – Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 654 e successive disposizioni: lire 250.000"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

35.0.1001a (già 27.0.16)

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, BEVILACQUA, COLLINO, MULAS

Precluso

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Piccola proprietà contadina)

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'ac-

corpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni: lire 250.000".

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 15. – Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 654, e successive disposizioni: lire 250.000"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: – 5 miliardi;
2002: – 5 miliardi;
2003: – 5 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

35.0.1002 (già 27.0.7)

BETTAMIO, MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Piccola proprietà contadina)

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni: lire 250.000".

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 15. – Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 654, e successive disposizioni: lire 250.000"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

35.0.1003 (già 27.0.2)

VERALDI, ERROI, MONTICONE, RESCAGLIO

Respinto

Dopo l'articolo 35, è aggiunto il seguente:

«Art. 35-ter.

(Modifiche all'imposta sugli intrattenimenti)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per le attività di minima importanza";

è aggiunta, infine, la seguente lettera *c*):

"*c*) per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette";

2) Al comma 2 le parole: "50 per cento" sono sostituite da: "15 per cento" è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera *c*) del comma 1, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili, annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta".

2. Ai maggiori ineri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento dell'1 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

35.0.1004 (già 27.0.20)

GAMBINI, GUERZONI

Id. em. 35.0.1003

Dopo l'articolo 35, è aggiunto il seguente:

«Art. 35-ter.

(Modifiche all'imposta sugli intrattenimenti)

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) per le attività di minima importanza";

è aggiunta, infine, la seguente lettera c):

"c) per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette";

2. Al comma 2 le parole: "50 per cento" sono sostituite da: "15 per cento" è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili, annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con l'aumento dell'1 per cento dell'aliquota di cui al punto 3 della nota alla Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti, contenuta nell'Allegato A) al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60».

35.0.1004a (già em. 3.0.9)

BONAVITA

Approvato

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-quater.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 60 del 1999, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. I soggetti che hanno optato per la legge n. 398 del 1991, nonché le Associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 460 del 1997 per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerate dall'obbligo dei misuratori fiscali di cui al presente articolo"».

35.0.1005 (già 27.0.1)

GIOVANELLI

Respinto

Dopo l'articolo 35, è aggiunto il seguente:

«Art. 35-quinquies.

(Interventi in materia di promozione degli investimenti nei parchi nazionali)

1. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali è istituito un apposito Fondo dell'ammontare di lire 30 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi nazionali».

Conseguentemente, alla Tabella D, Ministero dell'ambiente, alla voce, legge n. 448 del 1998: Articolo 49, programmi di tutela ambientale (Settore 19) (u.p.d. 1.2.1.4), apportare le seguenti variazioni:

2001: - 30.000;
2002: - 30.000;
2003: - 30.000».

35.0.1006 (già 27.0.3)

AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-sexies.

1. All'articolo 9, comma 3, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dell'amministratore della società semplice che conduce i terreni;«».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

35.0.1007 (già 27.0.4)

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

«Art. 35-septies.

1. Le consultazioni degli atti catastali effettuate in via telematica, ai fini dell'applicazione delle tariffe dei tributi speciali catastali, si intendono come presentate direttamente all'ufficio in possesso degli atti».

35.0.1008 (già 27.0.5)

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

«Art. 35-octies.

1. I corrispettivi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 305, debbono essere applicati ai singoli professionali in misura uguale a quella applicata ad ordini e collegi professionali».

35.0.1009 (già 27.0.6)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

«Art. 35-nonies.

1. Tutti i versamenti inerenti tributi diretti ed indiretti eseguito entro tre giorni dalla scadenza prescritta sono considerati come effettuati nei termini previsti e ad essi non si applicano sanzioni pecuniarie.

2. Ai versamenti eseguiti dal quarto al trentesimo giorno successivo alla data di scadenza è applicata una soprattassa in ragione del 5 per cento dell'importo versato in ritardo.

3. Il presente articolo si applica per tutti i versamenti eseguiti sino al 31 dicembre 2000.

4. Restano applicabili tutte le norme compatibili con la presente norma».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

35.0.1010 (già 27.0.17)

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, MEDURI, BEVILACQUA, COLLINO, MULAS

Le parole da: «Dopo l'articolo 35» a: «31 dicembre 2001» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 27-*decies*.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2001 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2001 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate«.».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5 miliardi;

2002: - 5 miliardi;

2003: - 5 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

35.0.1011 (già 27.0.9)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, VEGAS, D'ALÌ

Precluso*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

«Art. 35-decies.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2001 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè deti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2001 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**35.0.1011a** (già 24.0.8)

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

«Art. 35-decies.

(Fabbricati rurali)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali, che non presentano più requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, nè al recupero di eventuali tributi attinenti

al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2000 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2001 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2001 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, comma 1- *quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

35.0.1012 (già 27.0.15)

MACERATINI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, MULAS

Le parole da: «Dopo l'articolo 35» a: «A/4» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*bis*.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/4 ridotta del 50 per cento"».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2001: - 5 miliardi;

2002: - 5 miliardi;

2003: - 5 miliardi.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

35.0.1500 (già 24.0.5)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

«Art. 35-undecies.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 6, le parole "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001";

b) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A4"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

35.0.1013 (già 27.0.8)

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-undecies.

(Accatastamento dei fabbricati rurali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito della ruralità è attribuita la categoria catastale A/4 ridotta del 50 per cento"».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

35.0.1014 (già 27.0.10)

LAURO, AZZOLLINI, VENTUCCI, COSTA

Respinto*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

«Art. 35-duodecies.

(Canoni demaniali)

Per il biennio 1998, 1999 e 2000 i canoni delle concessioni demanili marittime, utilizzate per finalità turistico-ricreative, sono determinati applicando un aggiornamento annuale pari alla media degli indici registrati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ed i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso, ai valori definitivi fissati dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997 per l'annualità 1997.

A decorrere dall'1° gennaio 2001 i canoni demaniali marittimi delle concessioni turistiche ad uso pubblico saranno calcolati attraverso i valori massimi per metro quadrato e per anno suddivisi nei seguenti scaglioni di area concessa:

	Alta valenza turistica	Media/Bassa Valenza turistica
Fino a mq. 1.000	lire mq. 2.000	1.400
Da 1.000 a 3.000 mq.	lire mq. 1.800	1.200
Da 3.000 a 5.000 mq.	lire mq. 1.500	1.000
Da 5.000 a 25.000 mq.	lire mq. 1.000	700
Oltre 25.000 mq.	lire mq. 800	500

A copertura degli oneri derivanti dal passaggio delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni disposto dall'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il gettito complessivo dei canoni demaniali marittimi è devoluto alle Regioni che nella loro determinazione potranno anche non raggiungere i valori massimi di cui al precedente comma.

In particolare qualora i titolari delle concessione consentano l'accesso gratuito all'arenile, nonchè la gratuità dei servizi generali offerti, ovvero in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni e degli arenili affidati in concessione quali fenomeni erosivi, inquinamento marino ed altri eventi calamitosi. Infine nel caso in cui il concessionario assuma l'obbligo o sia autorizzato ad effettuare lavori di straordinaria manutenzione del ben pertinenziale, nonchè dei casi previsti dagli articoli 40 e 45 primo comma del codice della navigazione, gli importi dei canoni previsti dalla precedente tabella sono ridotti del 30 per cento.

Conseguentemente cessano di aver efficacia nei confronti di tutte le imprese concessionarie demaniali le disposizioni dell'articolo 2, della legge n. 281 del 1970.

Per le aree demaniali marittime affidate in concessione a chischi che, in forma autonoma, vengono adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, ad edicola giornali ed a qualsiasi altra attività commerciale, il canone minimo annuale non potrà essere inferiore a 2.000.000 di lire.

I canoni determinati ai sensi della presente legge possono essere aggiornati ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base del tasso inflattivo rilevato dall'ISTAT.

È abrogato l'articolo 03 della legge n. 494 del 1993».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

35.0.1015 (già 27.0.11)

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-terdecies.

1. L'importo complessivo delle imposte indirette corrisposte per atti soggetti ad imposta proporzionale di registro non può superare il valore imponibile dell'atto, calcolato secondo le norme vigenti in materia di imposta di registro; in detto importo vanno comprese anche le imposte dovute per copie, certificati e formalità conseguenti. Sono esenti da imposta ipotecaria le formalità di rettifica di trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti eseguite in dipendenza del medesimo atto».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

35.0.1016 (già 27.0.12)

PASTORE, VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-quaterdecies.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

nell'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, aggiungere, in fine, i seguenti

periodi: «Le aliquote di cui al presente articolo ed alle note seguenti si applicano sino al valore corrispondente a quello determinato con i criteri previsti dall'articolo 52, quarto comma, della presente legge. Qualora il valore dichiarato e accertato sia superiore a quello determinato con i criteri di cui all'articolo 52, quarto comma, per l'importo eccedente: 0.50 per cento».

2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma dell'articolo 2 è aggiunto il seguente periodo: «tuttavia se il valore della base imponibile, dichiarato o accertato ai fini di queste imposte, è superiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dall'articolo 52, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, l'imposta è commisurata su questo ultimo importo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

35.0.1017 (già 27.0.13)

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-quinquiesdecies.

Nella Tariffa, parte I, allegata al Testo Unico sulle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1986, n. 131, nell'articolo 1, comma 1, sopprimere il terzo periodo».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

35.0.1018 (già 27.0.14)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*sexiesdecies*.

(*Garanzia*)

1. Al fine di assicurare la copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale, degli interessi, ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui all'articolo 4, i Fondi centrali di garanzia istituiti ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 sono incrementati rispettivamente della somma di lire 50 miliardi e 25 miliardi, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

2. La garanzia dei Fondi ha natura sostitutiva di ogni altra garanzia ed è a prima richiesta di escussione. La misura del relativo intervento è fissata al 100 per cento della perdita che i soggetti finanziatori dimostrino di aver sofferto. Nessun onere è dovuto per l'accesso ai fondi centrali di garanzia. All'avvio delle procedure di recupero è corrisposto il 100 per cento dell'importo dell'insolvenza, salvo l'obbligo per i soggetti finanziatori di restituire le somme recuperate successivamente alla definitiva determinazione della perdita».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

35.0.1019 (già 27.0.18)

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, CURTO, COLLINO, MULAS

Respinto

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

«Art. 35-*septiesdecies*.

(*Disposizioni in materia di Tassa sulle concessioni governative*)

1. Alla nota n. 3 dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: "La tassa può essere corrisposta nelle medesime misure forfetarie anche dalle società

cooperative e dalle società di mutua assicurazione per la manutenzione e la bollatura dei propri libri e registri"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

34.0.1000 (già 26.0.1)

SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, PASTORE, VEDOVATO

Assorbito dall'emendamento 35.1006

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Il regime tributario previsto dall'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è esteso anche alle associazioni senza scopo di lucro ed alle *pro loco* ed attuato nell'ambito delle loro specifiche attività».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

ARTICOLO 36 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 28 APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI
E DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 36.

Approvato

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720».

EMENDAMENTI

36.1000 (già 28.1)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

36.1001 (già 28.2)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

36.1002 (già 28.3)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

36.1003 (già 28.11)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1 miliardo» con le seguenti «10 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).

36.1004 (già 28.6)

NAPOLI Roberto, NAVA, MUNDI

Le parole da: «Al comma 1» a: «1 miliardo» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» con le seguenti: «è fissato in lire 5 miliardi».

Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).

36.1005 (già 28.7)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» con le seguenti: «è fissato in lire 5 miliardi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

36.1006 (già 28.10)

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» con le seguenti: «è fissato in lire 5 miliardi».

Compensazione Democratici n. 1.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-

bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 2.

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione Democratici n. 3.

All'articolo 143, comma 1, nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

36.1007 (già 28.9)

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «è fissato in lire 1 miliardo» con le seguenti: «è fissato in lire 5 miliardi».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

36.1008 (già 28.5)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

Precluso

Al comma 1 le parole: «in lire un miliardo» vengono sostituite con: «in lire tre miliardi di lire»; il secondo comma è abrogato.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**36.1009** (già 28.0.1)

MORO, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire l'utilizzo del pagamento del modello F24Online per gli anni 2001, 2002 e 2003, i relativi termini per effettuare tali versamenti, sono prorogati di due giorni lavorativi».

36.1010 (già 28.0.3)

ROSSI, MORO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Se i rimborsi avvengono dopo tre anni dalla richiesta, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**36.1011** (già 28.0.2)

ROSSI, MORO

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le richieste di rimborso giacenti da più di due anni devono essere soddisfatte prioritariamente a partire dalle più vecchie. I suddetti rimborsi devono essere completati entro due anni, suddividendoli in pari misura fra l'anno 2001 e 2002. In caso di rimborso oltre il 31 dicembre 2002, gli interessi sono raddoppiati a titolo di risarcimento».

Compensazioni Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

36.1012 (già 28.4)

MORO, ROSSI

Respinto

Il comma 3 è abrogato.

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**36.1013** (già 28.12)

MORO, ROSSI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, recante disposizioni sul versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonchè dagli altri enti pubblici anche economici e da società per azioni il cui controllo del capitale sociale, anche in forma indiretta, sia dello Stato in misura superiore al 50 per cento».

3-bis. Le disposizioni contenute all'articolo 17, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non si applicano alle società ed agli enti richiamati nel comma che precede.

3-ter. Quanto stabilito nei commi 3 e *3-bis*, si applica alle ritenute operate e relative ai periodi d'imposta successivi al 31 dicembre 2000».

36.1014 (già 28.0.8)

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* Ai ricevitori di lotto di cui all'articolo 21 della legge 528 del 2 agosto 1982 ed ai loro aventi causa, è consentita, su domanda, l'apertura di uno o più organi sussidiari di raccolta, contemplati dall'articolo 1, 2° capoverso della legge 6 giugno 1973, n. 341.

Il ricevitore concessionario concorda, con il collettore da lui designato, la misura dell'aggio comprensivo di ogni onere gestionale».

36.1015 (già 28.0.5)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGLIONE, PREIONI

Le parole da: «Dopo il comma 3» a: «dall'erario» respinte, seconda parte preclusa*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario. In tale caso il contribuente rinuncia implicitamente agli interessi maturati sul credito compensato».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**36.1016** (già 28.0.6)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Precluso*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo possono essere portati in compensazione i crediti di imposta dei contribuenti maturati negli anni precedenti e non ancora rimborsati dall'erario».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 36****36.0.1000** (già 28.0.9)

MORO, ROSSI

Respinto*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:**«Art. 36-bis.**(Accordo transattivo in materia di riscossione coattiva)*

1. Il debitore, persona fisica, nei cui confronti sia iniziata la procedura di espropriazione immobiliare può proporre alla direzione regionale

delle entrate un accordo transattivo in virtù del quale, a fronte di un versamento di un importo non inferiore al prezzo base di primo incanto determinato a norma dell'articolo 79, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, aumentato del 30 per cento, ottiene la liberazione del bene o dei beni oggetto di procedura e la estinzione del debito d'imposta.

2. Si intende come iniziata la procedura immobiliare anche con l'iscrizione di ipoteca sui beni, ai sensi dell'articolo 77 del citato decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1, si applica qualora il debito d'imposta iscritto a ruolo, compresi gli accessori, non superi il triplo del prezzo base di primo incanto.

4. È esclusa la transazione sullo stesso bene per crediti iscritti a ruolo successivamente alla data della richiesta del contribuente.

5. Qualora il debitore sia una persona giuridica, il limite massimo del debito d'imposta è elevato al quintuplo del prezzo base di primo incanto ed il versamento offerto in via transattiva deve superare detto prezzo base di almeno del 50 per cento.

6. Modifiche, in aumento, dei limiti sopra indicati possono essere autorizzati dall'ispettorato compartimentale fino a debiti complessivi di lire un miliardo e dalla direzione centrale della riscossione fino a lire dieci miliardi.

7. Si applica l'articolo 19 del decreto n. 602 del 1973 in materia di dilazione del pagamento della somma concordata in via transattiva. Rimane ferma l'iscrizione dell'ipoteca fino al pagamento finale del debito concordato.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze saranno emanate, entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni operative e di attuazione di quanto previsto nei commi che precedono, e successivamente, entro sei mesi, eventuali disposizioni integrative o correttive dei decreti stessi».

36.0.1001 (già 28.0.26)

WILDE, MORO, ROSSI

Le parole da: «Dopo l'articolo 36» a: «periodo precedente» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Indipendentemente da

quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente.».

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista«.».

Compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

36.0.1002 (già 28.0.25)

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Precluso

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente«.».

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista«.».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

36.0.13 (già 28.0.23)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Precluso

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di termini di versamento)

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Indipendentemente da quanto previsto dal presente comma, ai versamenti effettuati entro 20 giorni dalla scadenza si applica la maggiorazione stabilita dal decreto di cui al periodo precedente".

2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i versamenti per i quali è applicabile il differimento previsto dall'articolo 12, comma 5, ultimo periodo del decreto legislativo 7 luglio 1997, n. 241, la sanzione prevista dal presente comma si applica se il versamento viene effettuato decorsi 20 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista".».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**36.0.1004** (già 28.0.10)

MORO, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Dilazione del pagamento)

1. All'articolo 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, riguardante la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

"2-bis. Si applica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la dilazione del pagamento. Rimane ferma la riduzione delle sanzioni previste dal comma che precede".

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, riguardante la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali, dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Si applica l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la dilazione del pagamento. Rimane ferma la riduzione delle sanzioni previste dal comma che precede"».

36.0.1005 (già 28.0.11)

MORO, ROSSI

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-*bis*.

(Dilazione del pagamento)

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, riguardante la dilazione del pagamento delle imposte in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-*bis*. La dilazione del pagamento è concessa anche in ipotesi di ricevimento della comunicazione, il cosiddetto avviso bonario, prevista dai commi 3 dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dal comma 4 dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Rimane ferma la riduzione delle sanzioni amministrative.

4-*ter*. Nelle ipotesi di cui al comma 4-*bis*, il numero delle rate previste dal primo comma sono, comunque, ridotte alla metà"».

36.0.1006 (già 28.0.12)

MORO, ROSSI

Le parole da: «Dopo l'articolo 36» a: «n. 917» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Versamenti unitari e compensazione)

1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente i versamenti unitari e la compensazione dei debiti e crediti, alla lettera *a*), dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602«, aggiungere le seguenti: «operate anche sugli importi percepiti dalle società di persone di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possono essere detratti o compensati dai partecipanti della società stessa"».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

36.0.1007 (già 28.0.21)

ROSSI, MORO

Precluso

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

(Versamenti unitari e compensazione)

1. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente i versamenti unitari e la compensazione dei debiti e crediti, alla lettera *a*), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 », aggiungere le seguenti: «operante anche sugli importi percepiti dalle società di persone di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

36.0.2000 (già 28.0.18)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Versamenti dei sostituti d'imposta)

1. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e semprechè il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta».

36.0.2001 (già 28.0.19)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Razionalizzazione dei termini di presentazione delle istanze di rimborso)

1. All'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel primo comma, le parole: «entro il termine previsto dall'articolo 2946 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".

2. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel secondo comma, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".

36.0.1011 (già 28.0.22)

THALER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Respinto

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è abrogato».

ARTICOLO 37 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 37.

Approvato

*(Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni
o a soggetti stranieri e internazionali)*

1. All'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, riguardante il regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, e successive modificazioni, dopo le parole: «accordi internazionali resi esecutivi in Italia» sono aggiunte le seguenti: «nonchè quelli percepiti, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purchè tali Paesi non siano comunque inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dell'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

2. All'articolo 8 del citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-ter. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 7 non si applicano altresì ai proventi non soggetti ad imposizione in forza dell'articolo 6 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato».

ARTICOLO 38 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 38.

Approvato*(Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali)*

1. Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso.

ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 39.

Approvato con emendamenti*(Disposizioni relative a eventi calamitosi)*

1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza, versando l'ammontare dovuto a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001.

2. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1, sono scomputati i versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi.

3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

4. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata utile.

5. Alla procedura di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

8. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al successivo comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi.

9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto è alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei comuni, nonchè autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.

10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verificano circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, può sospendere temporaneamente la applicazione delle disposizioni dal comma 8 ovvero quelle sul servizio di leva recate da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi.

11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30 giugno 2001.

12. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, già prorogati con l'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.

13. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senise, è concesso, per il 2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.

14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *i-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente.

15. Il Magistrato per il Po può utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile sul territorio di competenza.

16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello *b*) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è istituito il «Fondo regionale di protezione civile». Il Fondo è alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato «Fondo regionale di protezione civile». L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

17. In prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 è assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno con corrispondente riduzione delle somme indicate all'articolo 57, comma 6.

18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali è intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle prime opere necessarie alla messa in sicurezza dei versanti, la cui instabilità rappresenti un pericolo per la sede stradale, d'intesa con l'ente territoriale competente.

EMENDAMENTI

39.1000 (già 29.1)

ROSSI, MORO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

39.1001 (già 29.40)

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39. - 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2067, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, maggiorato di un importo pari al 7 per cento, entro il 30 settembre 2001.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1, possono essere versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l'applicazione degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata.

4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non pachi una o più rate relative alla rateazione ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 1993 e dall'articolo 25 della legge n. 341 del 1995, ha la possibilità di versare la metà delle stesse e di versare la restante metà accodato in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo.

5. Le modalità di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.

6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di versamento sono fissate dagli enti impositori.

8. Fino al termine di cui al comma 1 sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.1002 (già 29.25)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «a prescindere dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza».

39.1003 (già 29.42)

CENTARO, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «maggiorato» fino a: «settembre 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.1004 (già 29.17)

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PERUZZOTTI, CURTO,
COLLINO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «maggiorato» fino a: «settembre 2001».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

39.1005 (già 29.41)

MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 1, sostituire dalla parola: «maggiorato» fino alla fine del comma con le seguenti: «maggiorato di un importo pari al 2,5 per cento, entro il 31 dicembre 2001».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.1006 (già 29.2)

ROSSI, MORO

Le parole da: «Al comma 1» a: «15 per cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

39.1007 (già 29.3)

ROSSI, MORO

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

39.1008 (già 29.37)

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Ritirato e trasformato nell'odg n. 553*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I soggetti che stipulano un'assicurazione per il risarcimento danni sulla abitazione contro eventi calamitosi, possono detrarla ai fini della dichiarazione dei redditi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.1009 (già 29.21)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «dieci rate semestrali» con le seguenti: «tre rate trimestrali».

39.1010 (già 29.22)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «semestrali» con la seguente: «mensili».

39.1011 (già 29.45)

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole da: «con l'applicazione degli interessi legali».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.1012 (già 29.18)

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «interessi legali» aggiungere le seguenti: «ridotti alla metà».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

39.1013 (già 29.46)

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «interessi legali» aggiungere le seguenti: «ridotti alla metà».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.1014 (già 29.43)

CENTARO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Le parole da: «Al comma 3» a: «presente legge» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le parole: «Per i versamenti delle somme relative ai tributi e contributi sospesi, versati tardivamente, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo all'applicazione di ulteriori interessi, nè alla erogazione di sanzioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.1015 (già 29.19)

MACERATINI, CUSIMANO, BATTAGLIA, RAGNO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, CUSIMANO

Precluso

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le parole: «Per i versamenti delle somme relative ai tributi e contributi sospesi, versati tardivamente, ma comunque entro la data di entrata in vigore della presente legge,

non si dà luogo all'applicazione di ulteriori interessi, nè alla erogazione di sanzioni».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

39.1016 (già 29.23)

ROSSI, MORO

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «dell'anno» fino alla fine del comma con: «2001».

39.1017 (già 29.33)

MORO

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1977, n. 546, è intesa nel senso che, nell'ipotesi in cui il contributo concesso venga utilizzato per ricostruire, su un sedime diverso da quello originario, un immobile distrutto di comproprietà tra più titolari, ad ogni singolo comproprietario dell'immobile distrutto spetta una corrispondente quota di comproprietà dell'immobile ricostruito, salvo l'obbligo per i comproprietari non titolari del contributo di concorrere, in misura corrispondente alle rispettive quote di comproprietà, alle spese di ricostruzione limitatamente alla parte eccedente l'ammontare del contributo erogato».

39.1018 (già 29.48)

CURTO

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, come modificato dall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e dall'articolo 3, comma 3-*decies* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, si applicano anche per l'anno 2001, relativamente ai soggetti le cui abitazioni principali, già oggetto di ordinanza di

sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale, permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 2».

39.1019 (già 29.16)

MACERATINI, MAGNALBÒ, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, BORNACIN, RAGNO, TURINI, CURTO, COLLINO

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è sostituito dal seguente:

"2. All'articolo 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Gli interventi sugli edifici pubblici delle regioni e degli enti locali comprendono anche le opere per il recupero funzionale degli edifici, nonché quelle strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti tecnici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti dalla normativa vigente'».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

39.1020 (già 29.24)

BRIGNONE, PREIONI, MORO

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, il termine di cui al comma 1, del citato articolo 5-ter già prorogato al 31 dicembre 2000 dall'articolo 25 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3076 del 3 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto 20 dicembre 1999, del Ministro delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2000. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, non utilizzate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli anni successivi. Il Ministro delle finanze è

autorizzato a disporre i relativi trasferimenti a favore degli uffici territoriali competenti».

39.1021 [già 29.52 (nuovo testo)]

CASTELLANI Pierluigi

Respinto

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Per il completamento delle opere di ripristino e di ricostruzione degli immobili privati danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, previste dalla legge 3 aprile 1980, n. 115, nei comuni ricompresi nel territorio della Comunità montana della Valnerina e nel comune di Ferentillo, è autorizzata in favore della regione Umbria la spesa di lire ventitre miliardi in tre anni, così suddivisa:

2001: + 7.000;
2002: + 8.000;
2003: + 8.000».

Conseguentemente, all'articolo 143, ridurre, nella Tabella C, Ministero delle finanze - agenzie fiscali - gli importi di lire sette miliardi per il 2001, otto miliardi per il 2002 e otto miliardi per il 2003.

39.1022 (già 29.32)

MAZZUCA POGGIOLINI, MIGNONE

Respinto

Al comma 13, dopo le parole: «un contributo straordinario» inserire le seguenti: «pari a 22 miliardi di lire».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, apportare la seguente modifica:

2001: - 17.000.

Compensazione n. 1 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13

luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2 - Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3 - Democratici

All'articolo 75, comma 1, nella tabella A, Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 1.000.000;
2002: - 1.000.000;
2003: - 1.000.000.

39.1023 (già 29.31)

LEONI, COLLA, MORO

Respinto

Al comma 15, dopo le parole: «Magistrato per il Po» inserire le seguenti: «sentita la Regione competente per territorio».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

39.2000

TIRELLI, LEONI, COLLA, MORO

Respinto

Sopprimere il comma 16.

Seguono compensazioni LFNP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

39.1024 (già 29.28)

LEONI, COLLA, MORO

Respinto

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole da: «Il fondo è alimentato» fino alla fine del comma con le seguenti: «alla cui dotazione, pari a lire 600 miliardi annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante contributo dello Stato versato sui conti correnti accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere, in proporzione ai fondi stanziati da ogni singola regione ed è gestito autonomamente dalla medesima regione».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

39.1025 (già 29.15)

MACERATINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, BORNACIN, BEVILACQUA, SILIQUINI

Respinto

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: «100 miliardi annue» con le seguenti: «500 miliardi annue» e al comma 18, sostituire le parole: «600 miliardi, da impegnare» con le seguenti: «100 miliardi, da impegnare».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

39.1026 (già 29.8)

VELTRI

Ritirato

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «50 miliardi» e le parole: «non inferiore al triplo» con le altre: «non inferiore al doppio».

39.1027 (già 29.30)

LEONI, COLLA, MORO

Ritirato

Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole da: «uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente determinata dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome» con le altre: «determinata autonomamente da ogni singola regione e provincia

autonoma consentendo alle stesse di accedere al fondo proporzionalmente alla quota versata».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

39.1028 (già 29.29)

LEONI, COLLA, MORO

Ritirato

Al comma 16, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'utilizzo delle risorse del Fondo è disposto autonomamente da ciascuna regione e provincia autonoma».

39.1029 (già 29.47)

RIZZI, MANFREDI, MUNGARI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

Respinto

Al comma 16, ultimo periodo, sostituire le parole: «il direttore dell'Agenzia di protezione civile» con le seguenti: «il Ministro titolare della delega per la protezione civile».

39.1030 (già 29.7)

VELTRI

V. nuovo testo

Al comma 16, dopo le parole: «con il direttore dell'agenzia di protezione civile» inserire le seguenti: «ovvero d'intesa con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico».

39.1030 (già 29.7) (Nuovo testo)

VELTRI

Approvato

Al comma 16, dopo le parole: «con il direttore dell'agenzia di protezione civile» inserire le seguenti: «e con le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere idraulico ed idrogeologico».

39.1031 (già 29.14)

MACERATINI, SILIQUINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Respinto*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per il flagello della Flavescenza Dorata della Vite, il «Fondo regionale di protezione civile» di cui al comma precedente è incrementato da un contributo dello Stato di lire 40.000 milioni, al fine di consentire alle regioni interessate di sostenere, con contributi in c/capitale non inferiori al 40 per cento dell'effettivo investimento, gli imprenditori agricoli che effettueranno l'estirpazione dei vigneti colpiti per oltre il 30 per cento ed il conseguente reimpianto nello stesso areale definito dal relativo disciplinare DOC. Tale intervento, integrabile fino al suddetto 40 per cento, non è cumulabile con altre forme di sostegno finanziario eventualmente adottate in materia dalle Regioni interessate.

15-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno e della protezione civile, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica dell'effettiva esecuzione delle estirpazioni e dei reimpianti e la disciplina delle ipotesi di revoca dei benefici concessi».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**39.2001**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto*Sopprimere il comma 17.***39.2002**

TIRELLI, LEONI, COLLA, MORO

Ritirato

Al comma 17, sostituire le parole da: «delle somme trasferite» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Seguono compensazioni LFNP (v. emend. 2.40).

39.1032 (già 29.10) (Testo corretto)

NAPOLI Roberto, MUNDI, NAVA, LAURIA Baldassare, CIMMINO

Ritirato

Il comma 18, è sostituito dal seguente:

«16. È attribuito all'Ente nazionale per le strade (ANAS) per l'esercizio finanziario 2001, un finanziamento pari a lire 600 miliardi da destinare ad interventi urgenti di ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

Copertura del Gruppo UDEUR (v. emend. 2.70).

39.1033 (già 29.38)

MANFREDI, AZZOLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Le parole da: «Al comma 18» a: «600 miliardi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 18 sostituire le parole: «lire 600 miliardi» con le parole: «1000 miliardi» e dopo le parole: «ripristino della viabilità statale» aggiungere le parole: «con particolare riferimento per le strade statali di collegamento internazionale e di accesso a zone isolate».

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.1034 (già 29.35)

PREIONI

Precluso

Al comma 18 sostituire le parole: 1;«lire 600 miliardi» con le seguenti: «lire 1200 miliardi».

Compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

39.1035 (già 29.53)

CAPALDI, VELTRI, GIOVANELLI, CARCARINO, CONTE, IULIANO, PAROLA, STANISCIÀ

Approvato

Al comma 18, secondo periodo, sostituire le parole da: «messa in sicurezza», fino alla fine, con le seguenti: «d'intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilità rappresenti un pericolo per la circolazione».

39.1036 (già 29.44)

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

Respinto

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Gli enti locali interessati dagli eventi suddetti, e che hanno ottenuto il preventivo assenso o concessione, ai fini della contrazione di mutui, da parte della Cassa depositi e prestiti entro il 28 febbraio 2001, per la copertura a proprio carico dei costi derivanti dai lavori urgenti per la ricostruzione, possono presentare formale istanza di trasformazione, in forma totale o parziale, in mutui a totale carico dello Stato, con ammortamento dall'esercizio 2001. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai suddetti enti locali mutui ventennali, con onere di ammortamento a totale carico dello Stato, comprensivo della capitalizzazione degli interessi di preammortamento.

Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).

39.1037 (già 29.36)

MARINO

Respinto

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Per la realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici demaniali di quelli destinati a pubblici uffici dello Stato, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata, per l'anno 2001, la complessiva spesa di lire 47 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 143 ridurre di pari importo la Tabella B del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

39.1038 (già 29.11)

MACERATINI, PEDRIZZI, VALENTINO, PACE, BONATESTA, VENTUCCI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Riferito all'articolo 127

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica, relativi alla viabilità e alle infrastrutture della Pontina-Roma-Latina della strada statale n. 148 per lire 800.000 milioni. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall'ente territoriale competente».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

39.1039 (già 29.20)

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Ritirato

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«16-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica, relativi alla viabilità e alle infrastrutture del raccordo Cisterna-Valmontone (per lire 600.000 milioni) e della strada statale Latina-Frosinone (per lire 600.000 milioni). A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall'ente territoriale competente».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

39.1040 (già 29.12)

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, PACE BONATESTA, VENTUCCI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Ritirato

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica, relativi alla viabilità e alle infrastrutture della strada statale n. 156 Latina-Frosinone (per lire 600.000 milioni). A valere su tali somme, l'ANAS

provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall'ente territoriale competente».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

39.1041 (già 29.13)

MACERATINI, PEDRIZZI, VALENTINO, PACE BONATESTA, VENTUCCI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

Ritirato

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-bis. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 1.200.000 milioni da impegnare nel 2001 e 2002, per interventi, di qualificazione strategica, relativi alla viabilità e alle infrastrutture del raccordo Cisterna-Valmontone (per lire 600.000 milioni). A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle opere necessarie ed urgenti richieste dall'ente territoriale competente».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

ORDINI DEL GIORNO

9.4884.47

MICELE, CONTE, CADDEO, SCIVOLETTO, BARRILE, MACONI, PIATTI, PREDÀ

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

considerato che permane l'esigenza di sostenere l'attività dei consorzi di sviluppo industriale operanti nelle zone terremotate di Campania e Basilicata, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, fino al momento dell'insediamento delle aziende previste nei contratti d'area,

impegna il Governo:

a tener conto nella ripartizione del Fondo unico, dell'esigenza in precedenza richiamata.

(*) Accolto dal Governo.

9.4884.70

SARACCO, SCIVOLETTO, PIATTI, PREDÀ, MURINEDDU, BARRILE, CONTE,
BATTAFARANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2001,

premesso che:

le alluvioni dei mesi di ottobre e novembre 2000 hanno causato ingenti danni alle produzioni ed alle strutture ed infrastrutture delle aziende agricole nel Nord del paese;

per consentire il risarcimento dei danni e la ripresa delle attività produttive non sono sufficienti i pur considerevoli stanziamenti già disposti e gli altri previsti con il disegno di legge di cui trattasi;

ritenuto che:

a tal fine sia necessario incrementare la dotazione a favore della legge 14 febbraio 1992, n. 185 - Fondo di solidarietà nazionale - di lire 200 miliardi per l'anno 2001 e lire 200 miliardi per l'anno 2002,

impegna il Governo:

a provvedere in merito.

(*) Accolto dal Governo

9.4885.553 (già em. 39.1008)

LASAGNA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad assumere tutte le opportune iniziative affinché i soggetti che stipulano l'assicurazione per il risarcimento danni sulla abitazione contro eventi calamitosi possano detrarla ai fini della dichiarazione dei redditi.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 39

39.0.1000 (già 2.0.11)

MAZZUCA POGGIOLINI, D'URSO

Ritirato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rinvio scadenze fiscali tributarie e contributive per i residenti delle zone soggette agli eventi alluvionali dell'ottobre 2000)

1. Ai soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni nel cui ambito territoriale sono ricomprese le zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella seconda decade del mese di ottobre 2000, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 10, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, scaduti o che scadano nel periodo dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2001. Sono sospesi per lo stesso periodo i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai medesimi processi esecutivi.

2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi del comma 1, alla data del 10 ottobre 2000 e che hanno subito rilevanti danni, sono sospesi a decorrere dal 10 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2001 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, nonché ai connessi adempimenti civilistici ed amministrativi, ivi compreso il versamento di entrate, aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini di decadenza e di prescrizione, relativi ai tributi diretti e indiretti, che scadono tra il 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 sono prorogati al 31 dicembre 2001.

3. Nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 10 ottobre 2000 nei comuni individuati ai sensi del comma 1, e dei soggetti, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano nei predetti comuni la propria attività o che possiedano immobili ivi ubicati, si applicano le disposizioni del comma 2, a condizione che i medesimi soggetti abbiano subito rilevanti danni e attività stesse o agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica

ai soggetti che svolgono le attività bancarie od assicurative di cui all'articolo 2195, primo comma, n. 4, del codice civile.

4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3 i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta.

5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3 gli adempimenti disposti dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000, possono essere eseguiti fino al 5 novembre 2001. Le dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni 2000 e 2001 devono essere presentate entro il 5 dicembre 2002.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 tenuti, alla data del 10 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2001, agli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 7, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerati dai suddetti obblighi e debbono comprendere nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno 2000 anche le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000 liquidando e versando l'imposta relativa entro il 30 aprile 2002; i medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni trimestrali relative alle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione dal 1° gennaio 2001 al 31 ottobre 2001, liquidando e versando l'imposta relativa entro la predetta data del 30 aprile 2002. Sono altresì sospesi, fino alla data del 30 giugno 2002, gli obblighi di liquidazione e versamento relativi all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I termini per la presentazione delle dichiarazioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, scadenti nel periodo di sospensione previsto dal comma 2, sono prorogati al 30 novembre 2000; i versamenti dovuti in base alle predette dichiarazioni i cui termini scadono nel suddetto periodo di sospensione, devono essere eseguiti entro il 30 aprile 2002.

7. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti in materia di altri tributi locali, non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al presente decreto, è prorogato al 5 maggio 2001.

8. Ai comuni individuati ai sensi del comma 1, è concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione per compensare gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della seconda rata del 2000 relativa all'imposta comunale sugli immobili. L'anticipazione è calcolata sulla base dei dati già trasmessi al Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1999 ed è corrisposta entro il 20 gennaio 2001. Al recupero dell'anticipazione provvede il Ministero dell'interno in sede di erogazione della seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 2001.

9. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo per i tributi diversi da quelli

di cui ai commi 6, 7 e 7-*quater*, potrà avvenire mediante rateizzazione in tre anni a decorrere dal mese successivo alla scadenza delle sospensioni medesime. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale. Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità e i termini di versamento delle somme di cui al presente articolo.

10. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

a) la residenza o il domicilio o la sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello stesso comune della propria attività, ovvero la proprietà o il possesso di immobili;

b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un rilevante danno.

11. Coloro i quali, avendo il domicilio o la residenza nei comuni individuati ai sensi del comma 1, alla data del 10 ottobre 2000, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del 30 novembre 2000, possono compiere tali adempimenti entro il 30 aprile 2001, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, ma con la sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali di cui al presente decreto, abbiano subito rilevanti danni, ancorché privi del domicilio o della residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente comma.

12. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi del comma 1, che hanno subito rilevanti danni attestati mediante certificazione resa con le modalità di cui al comma 10, sono prorogati, nel periodo dal 10 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000, i termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati emessi o comunque pattuiti od autorizzati prima del 10 ottobre 2000, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura curerà, in appendice ai bollettini dei protesti cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore dei predetti beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata di protesto».

Conseguentemente, all'articolo 125, comma 1, nella tabella A, rubrica Ministero dell'interno, diminuire come segue gli importi previsti:

2001: - 200.000;

2002: - 50.000.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DEMOCRATICI

Compensazione n. 1

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 2

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

Compensazione n. 3

All'articolo 143, comma 1, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del bilancio, del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

39.0.1001 (già 115.102)

MACERATINI, MONTELEONE, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, BORNACIN, RAGNO, TURINI, COLLINO, CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Per le attività proprie della Gestione separata terremoto connesse alle attribuzioni di cui alla legge 14 maggio 1981 n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato può avvalersi di consulenze specialistiche e dotarsi di attrezzature e servizi informatici mediante convenzioni, nel limite di spesa complessiva di lire 1 miliardo. Agli stessi fini potranno essere destinate le eventuali economie sulle somme già impegnate dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato di cui all'articolo 14 comma 2 del decreto-legge n.244 del 28 giugno 1996 convertito dalla legge n. 341 dell'8 agosto 1996».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**39.0.1002** (già 89.0.1)

GRILLO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'emendamento 39.0.1003, nell'odg n. 554

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni di settembre, ottobre e novembre 2000)

1. Una quota non inferiore al 30 per cento della dotazione del fondo di cui all'articolo 87 è destinata al ristoro dei danni subiti da soggetti privati nelle aree dichiarate in stato di emergenza a causa degli eventi alluvionali di settembre, ottobre e novembre 2000.

2. La somma viene ripartita con provvedimenti della Protezione civile in rapporto alle esigenze espresse dalle singole regioni ed è direttamente utilizzabile dai sindaci, anche in deroga alla normativa vigente».

39.0.1003 (già 91.0.3)

GRILLO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'emendamento 39.0.1002, nell'odg n. 554

Dopo l'articolo 39, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni di settembre, ottobre e novembre 2000)

1. Al fine di incentivare la ripresa economica nelle aree colpite dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 sono stanziati le somme di lire 445 miliardi per il 2001, lire 343 miliardi per il 2002 e lire 342 miliardi per il 2003.

2. Le somme vengono ripartite con provvedimenti della Protezione civile in rapporto alle esigenze espresse dalle singole Regioni e sono direttamente utilizzabili dai sindaci, anche in deroga alla normativa vigente».

Conseguentemente alla Tabella C tutte le autorizzazioni di spesa per gli anni 2001, 2002 e 2003 sono ridotte dell'1 per cento.

39.0.1004 (già 115.99)

MACERATINI, MONTELEONE, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, BORNACIN, RAGNO, TURINI, COLLINO, CURTO

Respinto

Dopo l'articolo 39, è inserito il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1982, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un importo, rispettivamente di 4 e 6 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concorrere con contributi di pari importo. a tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2001».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

39.0.1500 (già 118.0.2)

MACERATINI, SPECCHIA, MAGGI, CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI,
CURTO, COLLINO

Respinto

*Al primo comma dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
sostituire «35 per cento» con «20 per cento».*

*Al primo comma dell'articolo 5 della legge su richiamata, sostituire
le parole «un minimo del 20 per cento e un massimo del 50 per cento»
con «un minimo del 40 per cento e un massimo del 100 per cento».*

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

ORDINE DEL GIORNO

9.4885.554 (già emm. 39.0.1002 e 39.0.1003)

GRILLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 4885,

impegna il Governo:

ad assumere tutte le opportune iniziative affinché siano risolte le
problematiche di cui all'emendamento 39.0.1002.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 40 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 30 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 40.

Approvato con un emendamento

*(Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori
nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)*

1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31 dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia già stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi, anche in unica soluzione, a richiesta di tutti i comproprietari anche nel caso di rinuncia alla ricostruzione su aree rese disponibili dallo Stato, sino alla concorrenza delle spese sostenute da dimostrare con idonei documenti fiscali.

3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree già assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine l'assegnazione dell'area, già provvisoria, diventa definitiva.

EMENDAMENTI

40.1000/1

MORO

Respinto

All'emendamento 40.1000, sostituire le parole: «10 miliardi» con le seguenti: «45 miliardi».

40.1000 (già 30.1)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostruzione delle abitazioni, nonché per il completamento della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1457, è autorizzata, per l'anno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, la complessiva somma di lire 10 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 143, ridurre di pari importo l'accantonamento di tabella B – voce: Ministero dei lavori pubblici.

40.1001 (già 30.4)

MARINO

Id. em. 40.1000

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Per garantire l'erogazione di contributi necessari per la ricostruzione delle abitazioni, nonché per il completamento della ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1547, è autorizzata, per l'anno 2001, a favore del Ministero dei lavori pubblici, la complessiva somma di lire 10 miliardi».

Conseguentemente, all'articolo 143, ridurre di pari importo l'accantonamento di tabella B – voce: Ministero dei lavori pubblici.

40.1002 (già 30.2)

MARINO, CAPONI, ALBERTINI

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per consentire la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone sinistrate del Vajont è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 2001 da destinarsi alle finalità di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 della legge 4 novembre 1963, n. 1457. Con decreto del Ministero dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa con i comuni interessati, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione degli interventi».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche agli stanziamenti di cui alla Tabella C:

Legge n. 20 del 1994: disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: – articolo 4: autonomia finanziaria (3.1.3.10 – Corte dei conti – cap. 2815):

2001: – 40.000.

40.1003 (già 30.3)

MORO

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, concernenti il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45 miliardi per l'anno 2001».

Compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 40

40.0.1000 (già 115.88)

MORO

Ritirato

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 190, concernenti il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 45 miliardi per l'anno 2001».

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).

ARTICOLO 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 41.

Approvato*(Riordino fondiario nelle zone del Friuli- Venezia Giulia)*

1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, già prorogate dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall'articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2003 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.

EMENDAMENTO

41.1000 (già 31.1)

MORO

Respinto*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Le procedure di trasferimento gratuito dei beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato a favore del patrimonio della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 21 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, devono essere concluse dal Ministero delle finanze entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

ARTICOLO 42 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 32 APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Art. 42.

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

successive modificazioni, le parole: «escluse le attività previste all'articolo 126,» sono soppresse.

2. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati».

3. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato»;

c) al quinto comma:

1) dopo le parole: «all'elemento aleatorio», sono inserite le seguenti: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro»;

2) le parole da: «Tali apparecchi» fino a: «finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi»;

d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:

«Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica,

attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita»;

e) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria».

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralcio n. 1

MORO, ROSSI

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

42.1000 (già 32.2)

MORO, ROSSI

Sopprimere l'articolo.

42.1001 (già 32.3)

MORO, ROSSI

Sopprimere l'articolo.

42.1002 (già 32.4)

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono installati» fino a: «elettronici da gioco» con le seguenti: «non possono essere installati più di un apparecchio o congegno automatico, semiautomatico ed elettronico da gioco».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40)

42.1003 (già 32.5)

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono installati» con le seguenti: «non possono essere installati più di due».

Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40)

42.1004 (già 32.7)

MACERATINI, PEDRIZZI, SILIQUINI, SERVELLO, MONTELEONE, PONTONE, DEMASI, TURINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere muniti di schede a deconto o di strumenti similari, nonchè del dispositivo di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dall'inizio della distribuzione delle schede stesse e dalla disponibilità del dispositivo di controllo».

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

42.1005 (già 32.8)

MAGNALBÒ, BESOSTRI

Al comma 3, alla fine della lettera a), aggiungere il seguente periodo: «In ogni singolo esercizio pubblico o circolo privato non possono essere installati più di due apparecchi da gioco a vincita».

42.1006 (già 32.33)

GAMBINI, GUERZONI

Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni che rappresentino il gioco del poker e le sue regole».

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici a premio, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata attivabile unicamente con l'introduzione di una o più monete metalliche per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore a lire 1.000 o ½ Euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata massima"».

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi elettromeccanici, in cui l'abilità fisica e manuale consente la vincita di premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita. Sono definiti apparecchi di puro trattenimento e abilità quelli che danno diritto unicamente a vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massino di dieci volte, non estendibili».

42.1007 [già 32.17 (Nuovo testo)]

IL RELATORE

Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi da intrattenimento dotati di lettore ottico di banconote».

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile esclusivamente con l'introduzione di una singola moneta metallica per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore a lire 1.000 o 0,5 euro, danno vincite non superiori a 10 volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento, quelli che possono distribuire premi che consistono per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione,

nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. Per gli apparecchi di cui al presente comma, la durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi"».

42.1008 (già 32.32)

CIMMINO, MUNDI, LAURIA

Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi da intrattenimento dotati di lettore ottico di banconote».

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica corrente, non superiori a 10 volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento, quelli che possono distribuire premi che consistono per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. Per gli apparecchi di cui al presente comma, la durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi"».

42.1009 (già 32.16)

BUCCIARELLI, MICELE, GUERZONI, BETTONI BRANDANI, MORANDO, CARPI

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato» *inserire le seguenti:* «, sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento dotati di lettore ottico di banconote».

Al comma 3, lettera c), punto 1), sostituire le parole: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro» *con le seguenti:* «ed il valore del costo della partita non supera il valore di lire cinquecento o valore corrispondente in euro».

Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» inserire le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita».

42.1010/2000

PARDINI

All'emendamento 42.1010, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «dieci volte il costo della partita» con le seguenti: «cinque volte il costo della partita»; aggiungere, dopo il comma 3, i seguenti commi:

«3-bis. Gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità sono collegati in rete mediante un sistema di gestione unitaria dei dati da parte del Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti si provvede mediante i proventi derivanti dall'istituzione di un apposito contributo annuo a carico dei titolari dei nullaosta di cui all'articolo 33 (43), pari a lire 1 milione per ciascun apparecchio».

3-ter. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2002».

42.1010 (già 32.18)

PARDINI, LARIZZA

Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento dotati di lettore ottico di banconote».

Al comma 3, lettera c), punto 1), le parole: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed il valore del costo della partita non supera il valore di cinquecento lire».

Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita».

42.1011 (già 32.14)

MUNDI, LAURIA Baldassare

Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

Al comma 3, lettera c), punto 1), le parole: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed il valore del costo della partita non supera il valore di cinquecento lire».

Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» *aggiungere le seguenti:* «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita».

42.1012 (già 32.22)

FOLLIERI

Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

Al comma 3, lettera c), punto 1), le parole: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed il valore del costo della partita non supera il valore di cinquecento lire».

Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» *aggiungere le seguenti:* «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita».

42.1013 (già 32.25)

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, BRUNO NAPOLI, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e

comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

Al comma 3, lettera c), punto 1), le parole: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed il valore del costo della partita non supera il valore di cinquecento lire».

Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita».

42.1014 (già 32.43)

CADDEO

Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore a ventimila lire».

42.1015 (già 32.23)

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, Bruno NAPOLI, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

42.1016 (già 32.19)

PARDINI, LARIZZA

Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» *aggiungere le seguenti:* «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

42.1017 (già 32.20)

FOLLIERI

Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» *aggiungere le seguenti:* «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

42.1018 (già 32.13)

MUNDI, LAURIA Baldassare

Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» *aggiungere le seguenti:* «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

42.1019 (già 32.12)

MUNDI, LAURIA Baldassare

Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» *aggiungere le seguenti:* «o nell'erogazione di gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili».

42.1020 (già 32.21)

FOLLIERI

Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» *aggiungere le seguenti:* «o nell'erogazione di monete gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili».

42.1021 (già 32.24)

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» *aggiungere le seguenti:* «o nell'erogazione di monete gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili».

42.1022 (già 32.27)

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte"».

42.1023 (già 32.30)

MAGNALBÒ, BESOSTRI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata attivabile unicamente con l'introduzione di una sola moneta metallica corrente avente corso legale nel territorio italiano, non superiore all'equivalente di un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte. È vietata la distribuzione dei premi mediante rilascio di *ticket* o buoni consumazione comunque denominati. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a sei secondi"».

42.1024 (già 32.31)

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, GRECO, PICCIONI, NOVI, BETTAMIO

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata attivabile esclusivamente con l'introduzione di una singola moneta metallica corrente, non superiore ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente da erogarsi immediatamente, non superiori a dieci volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di giovo senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte"».

42.1025 (già 32.53)

CIMMINO, LAURIA Baldassare

Al comma 3, lettera c), il numero 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le parole da: "Tali apparecchi" fino a: "finalità di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi sono considerati da intrattenimento e da gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi attivabili unicamente con l'introduzione di una o più monete metalliche per un importo non superiore, per ciascuna giocata, a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro, che distribuiscono un premio consistente, per ciascuna giocata ed immediatamente dopo la sua conclusione, in monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro"».

42.1026 (già 32.54)

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

Al comma 3, lettera c), il numero 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le parole da: "Tali apparecchi" fino a: "finalità di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi sono considerati da intrattenimento e da gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi attivabili unicamente con l'introduzione di una o più monete metalliche per un importo non superiore, per ciascuna giocata, a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro, che distribuiscono un premio consistente, per ciascuna giocata

ed immediatamente dopo la sua conclusione, in monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro"».

42.1027 (già 32.55)

BONAVITA

Al comma 3, lettera c), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le parole da: "Tali apparecchi" fino a: "finalità di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro"».

42.1028 (già 32.46)

FOLLIERI

Al comma 3, lettera c), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le parole da: "Tali apparecchi" fino a: "finalità di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro"».

42.1029 (già 32.47)

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

Al comma 3, lettera c), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le parole da: "Tali apparecchi" fino a: "finalità di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro"».

42.1030 (già 32.48)

MORO, WILDE, ROSSI

Al comma 3, lettera c), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le parole da: "Tali apparecchi" fino a: "finalità di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro"».

42.1031 (già 32.52)

MONTAGNINO, ERROI, VERALDI, FOLLIERI, AGOSTINI, BEDIN, CURTO, MAGNALBÒ, PEDRIZZI, LAURO

Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

42.1032 (già 32.50)

BONAVITA

Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

42.1033 (già 32.51)

MORO, WILDE, ROSSI

Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

42.1034 (già 32.45)

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI Bruno, PIREDDA, ZANOLETTI

Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

42.1035 (già 32.44)

FOLLIERI

Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

42.1036 (già 32.37)

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

42.1037 (già 32.41)

MUNDI, LAURIA Baldassare

Al comma 3, lettera c), numero 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

42.1038 (già 32.39)

MACERATINI, CUSIMANO, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO

Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

42.1039 (già 32.40)

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente».

42.1040 (già 32.62)

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, CUSIMANO, COLLINO

Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo il primo periodo, va soppressa la frase: «La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi» e vanno aggiunte di seguito le parole: «o nella erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita, comunque non superiore a venti volte nel caso di vincite plurime o in combinazione, o nella vincita direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto di valore non superiore a dieci volte il costo della partita e comunque non superiore a venti volte nel caso di vincite plurime o in combinazione.».

e di seguito sostituire gli articoli 33 e 34 con i seguenti:

«Art. 33. – 1. L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa verifica: a) di conformità della documentazione, prodotta dal richiedente, alle prescrizioni di legge o di regolamento complessa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e della modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi; b) apposizione all'esterno una targhetta inamovibile per la identificazione del produttore e/o dell'importatore, degli estremi del modello e delle sue caratteristiche, comprese le informazioni relative alle vincite possibili con l'apparecchio medesimo; c) di programmazione della macchina in maniera da garantire una percentuale di vincite non inferiore al 67 per cento delle giocate, calcolata assumendo come parametro di riferimento il valore monetario corrispondente a cinquecento volte la giocata massima.

2. A decorrere dal 31 maggio 2001, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno, n. 773, devono essere muniti del dispositivo indicato dal comma 1.

Art. 34. – 1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 170 della legge n. 400 del 1988 adotta un sistema impositivo onnicomprensivo di qualunque contribuzione sulle giocate effettuate attraverso i videogiochi autorizzati ai sensi dell'articolo 23 della presente legge; fino all'introduzione di tale sistema viene corrisposto un con-

tributo *una tantum* di lire un milione per ogni apparecchio acquistato o sostituito all'atto della sua abilitazione.

2. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuate a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete delle vendite deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.

3. L'aggio spettante ai ricevitori è dovuto anche sul diritto fisso previsto dal comma 1 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991 n. 412.

4. Alla spese di 350 miliardi si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal contributo *una tantum* di cui al comma precedente, a cui sono tenuti anche i titolari dei terminali del lotto, entro un massimo di 4 milioni, nella stessa misura e con le stesse modalità».

Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

42.1041 (già 32.56)

CIMMINO, NAPOLI Roberto

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica» aggiungere le parole: «beni visibili e collocati all'interno delle macchine».

42.1042 (già 32.57)

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le stesse sanzioni, si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, svolga in Italia qualsiasi attività organizzativa al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, quando effettua questa attività al di fuori delle concessioni autorizzate dallo Stato"».

42.1043 (già 32.58)

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, MUNDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al quarto comma dell'articolo 257 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, contenente il Regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Per l'approvazione delle tariffe di cui al comma precedente, il Prefetto annualmente, con proprio provvedimento, fissa la tariffa minima per ciascuna tipologia di servizio di vigilanza, da osservarsi da parte di tutti gli istituti autorizzati ad operare nella provincia. Nella determinazione della suddetta tariffa minima, il Prefetto terrà conto della esigenza che venga garantito un adeguato livello della qualità dei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"».

42.1044 (già 32.59)

TIRELLI, STIFFONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto previsto dal regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "La produzione e l'importazione" sono inserite le seguenti: "La gestione o l'utilizzo";

b) al comma 1, dopo le parole: "di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici" sono inserite le seguenti: "o per il gioco d'azzardo, o di intrattenimento, o di abilità, o che comunque promettano o denaro, o premi, o consumazioni, o gettoni";

c) il comma 2 è soppresso».

42.1055 (già 32.60)

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI, GRECO

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. All'88 del TULPS aggiungere i seguenti commi:

"2. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse, ai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'au-

torizzazione di cui è titolare o, nel caso di più concessionari operanti nello stesso locale, al comune rappresentante dagli stessi indicato al momento della domanda.

3. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, e senza pregiudizio per il sequestro penale e per l'ipoteca e sequestro conservativo di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il Questore ordina l'immediata cessazione delle attività condotte in difetto della concessione o autorizzazione"».

42.1046 (già 32.800)

NAPOLI Roberto, MUNDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei ministeri e degli enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse, ai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare o, nel caso di più concessionari operanti nello stesso locale, al comune rappresentante dagli stessi indicato al momento della domanda».

42.1047 (già 32.61)

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI, GRECO

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Aggiungere all'articolo 14 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il seguente comma:

"5. Le stesse sanzioni – ivi compresa l'ipoteca e il sequestro conservatorio di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività ancorchè non organizzata al fine di accettare, pubblicizzare, promuovere e raccogliere, o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta – anche per via telefonica o telematica – di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero"».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di Legge n. 4885. Em.39.1020 (Brignone e altri)	189	187	005	057	125	094	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0980 del 14-12-2000 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOSTINI GERARDO	C	
ALBERTINI RENATO	C	
ANDREOLLI TARCISIO	C	
ANGIUS GAVINO	C	
ANTOLINI RENZO	F	
ASCIUTTI FRANCO	M	
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	
BALDINI MASSIMO	F	
BARBIERI SILVIA	C	
BARRILE DOMENICO	M	
BASSANINI FRANCO	M	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	
BATTAGLIA ANTONIO	M	
BEDIN TINO	C	
BERGONZI PIERGIORGIO	C	
BERNASCONI ANNA MARIA	C	
BERTONI RAFFAELE	C	
BESOSTRI FELICE CARLO	C	
BESSO CORDERO LIVIO	C	
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	
BETTONI BRANDANI MONICA	C	
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	F	
BISCARDI LUIGI	C	
BO CARLO	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BONAVITA MASSIMO	C	
BONFIETTI DARIA	C	
BORRONI ROBERTO	C	
BOSI FRANCESCO	F	
BRIGNONE GUIDO	F	
BRUNI GIOVANNI	F	

Seduta N. 0980 del 14-12-2000 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	
BRUTTI MASSIMO	C	
BUCCI MICHELE ARCANGELO	F	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	
CABRAS ANTONIO	C	
CADDEO ROSSANO	C	
CALLEGARO LUCIANO	F	
CALVI GUIDO	M	
CAMERINI FULVIO	C	
CAPALDI ANTONIO	M	
CAPONI LEONARDO	C	
CARCARINO ANTONIO	C	
CARELLA FRANCESCO	C	
CARPI UMBERTO	C	
CARPINELLI CARLO	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	
CASTELLI ROBERTO	R	
CAZZARO BRUNO	C	
CENTARO ROBERTO	F	
CIMMINO TANCREDI	A	
CIONI GRAZIANO	C	
COLLA ADRIANO	F	
COLLINO GIOVANNI	F	
CONTE ANTONIO	C	
CORRAO LUDOVICO	C	
CORTELLONI AUGUSTO	C	
CORTIANA FIORELLO	M	
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	
CRESCENZIO MARIO	C	
CURTO EUPREPIO	F	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	
D'ALI' ANTONIO	A	

Seduta N. 0980 del 14-12-2000 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	
DE ANNA DINO	F	
DEBENEDETTI FRANCO	C	
DE CAROLIS STELIO	C	
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	
DEL TURCO OTTAVIANO	M	
DE LUCA MICHELE	C	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DE MARTINO GUIDO	C	
DENTAMARO IDA	C	
DE ZULUETA TANA	C	
DIANA LINO	C	
DIANA LORENZO	M	
DI ORIO FERDINANDO	C	
DOLAZZA MASSIMO	F	
DONDEYNAZ GUIDO	C	
DONISE EUGENIO MARIO	C	
D'URSO MARIO	M	
DUVA ANTONIO	C	
FALOMI ANTONIO	C	
FASSONE ELVIO	C	
FERRANTE GIOVANNI	C	
FIGURELLI MICHELE	C	
FIORILLO BIANCA MARIA	C	
FLORINO MICHELE	F	
FOLLIERI LUIGI	M	
FOLLONI GIAN GUIDO	M	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	
FUSILLO NICOLA	C	
GAMBINI SERGIO	C	
GERMANA' BASILIO	F	
GIARETTA PAOLO	C	

Seduta N. 0980 del 14-12-2000 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
GIOVANELLI FAUSTO	C	
GRECO MARIO	F	
GRILLO LUIGI	F	
GRUOSSO VITO	C	
IULIANO GIOVANNI	C	
LA LOGGIA ENRICO	A	
LARIZZA ROCCO	C	
LASAGNA ROBERTO	F	
LAURIA BALDASSARE	C	
LAURIA MICHELE	M	
LAURICELLA ANGELO	M	
LAURO SALVATORE	F	
LAVAGNINI SEVERINO	C	
LEONE GIOVANNI	M	
LEONI GIUSEPPE	F	
LO CURZIO GIUSEPPE	M	
LOIERO AGAZIO	M	
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	
LORETO ROCCO VITO	C	
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	M	
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	
MAGGIORE GIUSEPPE	F	
MAGNALBO' LUCIANO	F	
MANARA ELIA	F	
MANCINO NICOLA	P	
MANCONI LUIGI	C	
MANFREDI LUIGI	F	
MANIS ADOLFO	M	
MANTICA ALFREDO	F	
MANZELLA ANDREA	C	
MANZI LUCIANO	C	
MARCHETTI FAUSTO	C	

Seduta N. 0980 del 14-12-2000 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MARINI CESARE	C	
MARINO LUIGI	C	
MARITATI ALBERTO GAETANO	C	
MASCIONI GIUSEPPE	C	
MASULLO ALDO	C	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	
MEDURI RENATO	F	
MELONI FRANCO COSTANTINO	C	
MICELE SILVANO	C	
MIGNONE VALERIO	M	
MIGONE GIAN GIACOMO	C	
MILIO PIETRO	F	
MINARDO RICCARDO	F	
MONTAGNA TULLIO	C	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	
MONTELEONE ANTONINO	M	
MONTICONE ALBERTO	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	C	
MORO FRANCESCO	F	
MUNDI VITTORIO	C	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	
NAPOLI ROBERTO	C	
NAVA DAVIDE	C	
NIEDDU GIANNI	C	
OCCHIPINTI MARIO	C	
OSSICINI ADRIANO	M	
PALOMBO MARIO	F	
PALUMBO ANIELLO	C	
PAPINI ANDREA	C	
PARDINI ALESSANDRO	C	
PAROLA VITTORIO	C	
PASQUINI GIANCARLO	M	

Seduta N. 0980 del 14-12-2000 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PASSIGLI STEFANO	C	
PASTORE ANDREA	F	
PEDRIZZI RICCARDO	F	
PELELLA ENRICO	C	
PELLEGRINO GIOVANNI	C	
PERUZZOTTI LUIGI	F	
PETRUCCI PATRIZIO	C	
PIANETTA ENRICO	F	
PIATTI GIANCARLO	C	
PICCIONI LORENZO	F	
PINGGERA ARMIN	A	
PINTO MICHELE	C	
PIREDDA MATTEO	F	
PIZZINATO ANTONIO	C	
POLIDORO GIOVANNI	C	
PONTONE FRANCESCO	F	
PREDA ALDO	C	
PREIONI MARCO	F	
RECCIA FILIPPO	F	
RESCAGLIO ANGELO	F	
RIGO MARIO	M	
RIPAMONTI NATALE	C	
RIZZI ENRICO	F	
ROBOL ALBERTO	C	
ROCCHI CARLA	C	
ROGNONI CARLO	C	
ROTELLI ETTORE ANTONIO	F	
RUSSO GIOVANNI	C	
SALVATO ERSILIA	C	
SALVI CESARE	M	
SARACCO GIOVANNI	C	
SARTO GIORGIO	C	

Seduta N. 0980 del 14-12-2000 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	M	
SCIVOLETTO CONCETTO	C	
SCOPELLITI FRANCESCA	F	
SEMENTATO STEFANO	C	
SENESE SALVATORE	C	
SMURAGLIA CARLO	C	
SPECCHIA GIUSEPPE	F	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	
STANISCIÀ ANGELO	C	
STIFFONI PIERGIORGIO	F	
TAROLLI IVO	F	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	
TOIA PATRIZIA	C	
TOMASSINI ANTONIO	F	
TONIOLLI MARCO	F	
TRAVAGLIA SERGIO	F	
TURINI GIUSEPPE	M	
VEDOVATO SERGIO	C	
VEGAS GIUSEPPE	F	
VELTRI MASSIMO	C	
VENTUCCI COSIMO	F	
VERALDI DONATO TOMMASO	C	
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	
VIGEVANI FAUSTO	C	
VILLONE MASSIMO	C	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	
VOLCIC DEMETRIO	C	
WILDE MASSIMO	F	
ZECCHINO ORTENSIO	M	
ZILIO GIANCARLO	C	

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Ambiente

(Governo D'Alema-II)

Erogazione del contributo obbligatorio dell'Italia al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono (4924) (presentato in data **14/12/00**)

C.6898 approvato dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

12ª Commissione permanente Sanità

Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario (4732-BIS) previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz., 11º Lavoro

C.4932 approvato dalla Camera dei Deputati; S.4732 rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica

dal Senato della Repubblica; *C.4932-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;*

(assegnato in data **14/12/00**)

Affari assegnati

È stato deferito alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare concernente alcuni problemi applicativi della normativa comunitaria in materia di denominazioni di origine protette, con particolare riferimento ad alcune produzioni nazionali che hanno già ottenuto il riconoscimento comunitario.

È stato deferito alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare in ordine ai criteri che presidono al perseguimento dell'autosufficienza nazionale per gli emoderivati e i plasmaderivati, con particolare riguardo all'approvvigionamento di alcuni preparati.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 5 dicembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, la prima relazione – relativa agli anni 1998 e 1999 – in ordine agli immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi di cui alla citata legge, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti.

Detto documento sarà trasmesso alla 7ª Commissione permanente.

